

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 luglio 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005, n. 4.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005.
Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005, n. 5.

Istituzione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei Pag. 6

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005, n. 6.

Modifica dei confini della riserva naturale orientata delle Baragge istituita con legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3.
Pag. 8

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 2005, n. 3.

Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia Pag. 9

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 gennaio 2005, n. 1.

Regolamento sulla mediazione al lavoro pubblica . Pag. 23

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2005, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2005) Pag. 25

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2005, n. 2.

Bilancio di previsione per gli anni 2005-2007 e per l'anno 2005 Pag. 25

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2005, n. 3.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2003 Pag. 25

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 2 febbraio 2005, n. 22/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro») in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Pag. 26

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2005, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1997, N. 38 (Istituzione del Circondario dell'Empolese Val D'Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo) Pag. 26

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2005, n. 24.

Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2005, n. 25.

Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo Pag. 27

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2005, n. 26.

Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione. Pag. 29

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 27.

Modifica alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91. (Norme per la difesa del suolo). Pag. 30

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005, n. 4.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2005)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I***DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE****Art. 1.***Trattamento economico accessorio del personale*

1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, rispettivamente i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale delle altre categorie sono acquisite nelle disponibilità per il trattamento accessorio.

Art. 2.*Retribuzione prestazioni straordinarie*

1. La giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e delle imprese causati dagli eventi calamitosi naturali per cui è dichiarato lo stato di emergenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale impiegato nelle attività amministrative regionali riguardanti l'evento «Olimpiadi invernali Torino 2006» nonché al personale del consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

Art. 3.*Proroga contratti*

1. Sono prorogati di due anni i contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti ai sensi dell'ordinanza del Ministero degli interni n. 3110 del 1° marzo 2001 (Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile).

Art. 4.*Dotazione organica CORECOM*

1. Per le esigenze del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), di cui alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni) la dotazione organica del ruolo del consiglio regionale è incrementata di due unità di categoria D, una unità di categoria C, una unità di categoria B.

Art. 5.*Modifica alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12*

1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei gruppi consiliari) e successive modifiche è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente: «Analogamente dovrà essere resa entro dieci giorni dalla data di inizio della legislatura. Con deliberazione dell'ufficio di presidenza sono definite le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per la chiusura di eventuali partite debitorie derivanti dalla gestione dei gruppi nella precedente legislatura.».

*Capo II***DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO****Art. 6.***Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28*

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) è sostituito dal seguente:

«3. Le imprese devono presentare domanda entro e non oltre centottanta giorni dalla data della loro costituzione. La domanda deve essere corredata da un progetto di impresa secondo gli indirizzi definiti ai commi 1 e 2.».

2. Il comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1993, è sostituito dal seguente:

«9. Agli oneri di funzionamento del comitato tecnico si provvede ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti commissari, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale). Alle spese relative alle collaborazioni di cui al comma 6 si provvede per l'anno 2005 con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 15101 (Formazione professionale lavoro - sviluppo dell'imprenditorialità - titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e per gli anni 2006-2007 con risorse della stessa UPB del bilancio pluriennale 2005-2007.».

Art. 7.*Disposizioni in materia di lavori socialmente utili*

1. La Regione, utilizzando risorse proprie ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), eroga contributi, fino all'entità massima del settanta per cento delle somme stanziati nell'UPB 15091 (Formazione professionale lavoro - Occupazione proporzionale sviluppo locale - titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005, e per la durata di almeno otto mesi a partire dal 1° gennaio 2005, a favore degli enti di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo che sottoscrivono apposita convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al fine della corresponsione degli assegni ed oneri connessi a favore dei soggetti utilizzati.

2. La Regione può corrispondere i contributi di cui al comma 1, anche sotto forma di versamento delle somme all'INPS ad incremento di quelle già conferite al medesimo istituto per effetto delle vigenti convenzioni riguardanti l'impiego del fondo occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2004.

3. Le province erogano a favore degli enti di cui al comma 1 un contributo non superiore al venti per cento del costo del progetto di cui al comma 1 utilizzando le somme già attribuite dalla Regione, nel corso dell'anno 2002, per la realizzazione di interventi di politica del lavoro volti alla stabilizzazione dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili nel territorio provinciale, risultanti non spese alla data del 31 dicembre 2004.

4. I soggetti utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili di cui al comma 1 possono essere inseriti, alla scadenza dei progetti medesimi, in cantieri di lavoro presentati dagli enti locali ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e

straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali) e secondo le modalità previste dalla deliberazione quadro della giunta regionale di cui all'art. 4 della legge stessa.

5. Per fare fronte ai contributi di cui al comma 1, è istituito un fondo speciale nella UPB 15091 (Formazione professionale lavoro - occupazione promozione sviluppo locale - titolo I - spese correnti) pari a 1.000.000,00 di euro per l'anno 2005.

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), è sostituita dalla seguente:

«*d*) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, non inferiore a tre unità salvo casi eccezionali motivatamente individuati dalla giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 4 della legge regionale n. 55/1984, le loro caratteristiche e le modalità per la loro individuazione.».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E ARTIGIANATO

Art. 9.

Integrazione della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis*. Chiunque violi le disposizioni in ordine all'obbligo della chiusura festiva e domiciliare, fatte salve le deroghe previste nei commi precedenti, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma commisurata alla superficie di vendita dell'esercizio commerciale. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, adotta i criteri di graduazione proporzionale, tra i limiti di 500,00 e 20.000,00 euro. Fino all'entrata in vigore della presente norma e delle relative norme attuative, restano in vigore le norme previste dall'art. 22 del decreto legislativo n. 114/1998.

2-ter. In caso di recidiva, ovvero quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, il sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.».

Capo IV

INTERVENTI PER LE OLIMPIADI INVERNALI 2006

Art. 10.

Villaggio olimpico di Sestriere

1. La Regione partecipa, alle condizioni di cui al comma 2, alla ricapitalizzazione della società «Villaggio olimpico S.r.l.», per consentire il tempestivo completamento delle opere finalizzate alla realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere ed in sintonia con quanto già previsto dalla legge regionale 9 dicembre 2003, n. 32 (Pre-stazione di garanzia fideiussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere).

2. La Regione può sottoscrivere quote, per un importo non superiore a 1.600.000,00 euro.

3. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, si avvale di Finpiemonte S.p.a. che agisce come mandatario senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1705 del codice civile. L'oggetto del mandato ricomprende la ricerca di nuovi partner cui allineare le quote acquisite ai sensi della presente legge. Le modalità di provvista dei mezzi finanziari, la definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto contrattuale intercorrente fra la Regione ed il suo mandatario, trovano disciplina in appositi provvedimenti amministrativi che prevedano l'attivazione di verifiche periodiche sull'ottemperanza dell'operato di Finpiemonte S.p.a. alle istruzioni regionali.

4. Per la sottoscrizione delle quote della società «Villaggio Olimpico S.r.l.» è autorizzata per l'anno finanziario 2005 la spesa, iscritta nell'UPB 08042 (Programmazione e statistica, rapporti con società a partecipazione regionale - titolo II - Spese d'investimento), nella misura massima di 1.600.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.

5. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione di quote della società «Villaggio Olimpico S.r.l.» si provvede riducendo, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione della UPB 09012 (Bilanci e finanze bilanci - titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 11.

Autorizzazione di spesa di fondi regionali per gli anni 2005-2007 e successivi per il cofinanziamento di contratti di programma in agricoltura.

1. Per la copertura finanziaria delle quote di cofinanziamento regionale della spesa pubblica nazionale per i contratti di programma in agricoltura presentati nell'anno 2004 ai sensi dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge finanziaria 2003), dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive) e dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), a carico del bilancio regionale sono autorizzati nello stato di previsione della spesa stanziamenti sulla UPB 11012 (Programmazione valorizzazione agricoltura Programmazione in materia di agricoltura - titolo II - spese di investimento) nella misura di 2.699.000,00 euro per l'anno 2005.

Art. 12.

Anticipazione regionale delle provvidenze straordinarie per i danni derivanti agli agricoltori dalla siccità 2003 e dalle grandinate 2004

1. Per far fronte alle gravi difficoltà economiche causate alle aziende agricole piemontesi a seguito della eccezionale siccità 2003 e delle grandinate 2004, riconosciute con decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale) e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione dell'art. 55 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), è autorizzata una anticipazione regionale nel limite di 12.000.000,00 euro, secondo quanto disposto dall'art. 53, commi 4 e 5, della legge regionale n. 7/2001.

2. Tale anticipazione è utilizzata nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla legge n. 185/1992 come sostituita dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i*), della legge 7 marzo 2003, n. 38) ed è reintegrata con le assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale di cui alla medesima legge.

Capo VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 13.

Biogest

1. Al fine di consentire la chiusura dei rapporti instaurati nell'ambito delle attività di ricerca nel campo degli xenotrapianti è autorizzata la corresponsione di un contributo sino a 600.000,00 euro al consorzio Biogest.

2. Alla copertura si provvede per l'anno 2005 mediante utilizzazione di una disponibilità di pari ammontare delle somme iscritte all'UPB 09011 (Bilanci e finanze bilanci - titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005.

Art. 14.

Formont

1. Al fine di favorire il superamento di temporanee esigenze di cassa, la Regione può concedere garanzia fideiussoria al «Consorzio per la formazione professionale delle attività di montagna» (FORMONT) nei limiti di 1.250.000,00 euro.

Art. 15.

Edilizia residenziale pubblica

1. Le risorse di 26.928.992,40 euro, corrispondenti a 1.795.266,16 euro per quindici anni, assegnate alla Regione Piemonte in attuazione della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi di locazione) per interventi di edilizia residenziale pubblica, ricompresi nel piano operativo Regionale, sono utilizzate quale contributo nel pagamento delle rate di ammortamento di mutui stipulati dagli operatori, individuati nella determinazione della direzione edilizia n. 191 del 26 ottobre 2004, per la realizzazione degli interventi già approvati dal Ministero delle infrastrutture.

Art. 16.

Iniziativa di assistenza sanitaria rivolta a cittadini extracomunitari in caso di eventi eccezionali e nell'ambito di programmi assistenziali per alta specializzazione.

1. Per l'attività di assistenza sanitaria rivolta a cittadini extracomunitari prestata dalle aziende sanitarie della Regione nell'ambito di iniziative di emergenza e solidarietà internazionale in caso di eventi eccezionali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale) e nell'ambito di programmi assistenziali per alta specializzazione previsti dall'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sono stanziati 2.000.000,00 euro per l'anno 2005 nell'UPB 28011 (Programmazione sanitaria - Programmazione sanitaria - titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005.

2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte riducendo di pari importo lo stanziamento dell'UPB 28051 (Programmazione sanitaria gestione risorse finanziarie - titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005.

Art. 17.

Fiat 500 auto storica della Regione Piemonte

1. L'autovettura Fiat 500, nei suoi vari modelli, è dichiarata «Auto storica della Regione Piemonte», con riferimento alla sua tradizione industriale ed al ruolo sociale che ha assunto nella società del Paese e della Regione.

2. Le autovetture Fiat 500 definite di interesse storico ai sensi del comma 1, immatricolate nei registri automobilistici della Regione Piemonte, la cui data di fabbricazione sia anteriore al 31 dicembre 1975, sono esentate dal pagamento della tassa di proprietà a partire dal 1° gennaio 2006. Il «bollino blu» e la documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni hanno validità di dodici mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Fondo di solidarietà per gli appartenenti alle Forze armate Forze dell'ordine e Vigili del fuoco

1. È istituito un fondo di solidarietà per gli appartenenti, di ogni ordine e grado, alle Forze armate, alle Forze dell'ordine ed ai Vigili del fuoco, residenti nei comuni del Piemonte, che siano deceduti per accertate cause di servizio, ordinario o straordinario.

2. Le modalità di gestione del fondo sono definite con apposita deliberazione approvata dalla giunta regionale.

Art. 19.

Modifica della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38

1. All'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38 (Costituzione dell'agenzia interregionale per la gestione del fiume Po) è aggiunto il seguente comma:

«4. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, è stabilita a favore dell'agenzia una quota per spese generali nella misura del dieci per cento dell'importo dei lavori delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati.».

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36

1. L'art. 8 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di ree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394) è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Controllo atti*). — 1. La struttura regionale competente per materia esercita il controllo preventivo di legittimità:

a) sugli atti adottati dai consigli direttivi degli enti di gestione;

b) sulle deliberazioni adottate dalla giunta esecutiva degli enti su richiesta della stessa giunta.

2. Sono altresì soggette a controllo di legittimità le deliberazioni adottate, dalla giunta esecutiva dell'ente di gestione quando un quarto dei consiglieri dell'ente ne faccia richiesta scritta e motivata entro dieci giorni dall'adozione denunciando i vizi di legittimità riscontrati.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono trasmesse alla competente struttura regionale, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'adozione e diventano esecutive se entro trenta giorni, dalla trasmissione non sono annullate con motivato provvedimento del dirigente della struttura regionale competente. La decadenza non opera per le deliberazioni di approvazione dei bilanci e del conto consuntivo. Qualora la struttura regionale competente dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità prima della scadenza del termine per il controllo, le deliberazioni diventano immediatamente esecutive.

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni soggette a controllo di legittimità possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

5. Nei casi di cui al comma 2, la richiesta di controllo sospende l'esecutività degli atti trasmessi fino all'avvenuto esito del controllo che si esercita nei modi descritti al comma 3.

6. Gli atti adottati dagli enti di gestione delle aree protette regionali sono sottoposti al controllo sulla corretta gestione delle risorse assegnate e sulla funzionalità che si esercita attraverso il coordinamento da parte della giunta regionale delle iniziative e delle attività gestionali poste in essere.

7. Ai fini del controllo di cui al comma 6 gli enti di gestione inviano, entro il termine di trenta giorni, gli atti adottati alla struttura regionale competente in materia, ad esclusione di quelli già trasmessi per il controllo di legittimità.

8. La giunta regionale, previa diffida della competente struttura regionale, può annullare gli atti contrastanti con le direttive regionali adottate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 6.

9. Le modalità di controllo di legittimità sugli atti degli enti di gestione delle aree protette di interesse o di rilievo provinciale nonché sulla corretta gestione delle risorse assegnate sono demandate alle singole province interessate.

10. Il controllo di cui ai precedenti commi è attivato a far data dalla prima seduta del consiglio regionale di cui all'art. 13 dello statuto, successiva all'entrata in vigore della presente legge.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 28 febbraio 2005

GHIGO

05R0271

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005, n. 5.

Istituzione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 9 del 3 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituita la riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette).

2. La riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa è classificata di rilievo regionale ai sensi dell'art. 93, comma 3, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (in materia di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12), inserito dall'art. 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

Art. 2.

Confini

1. I confini della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa, incidenti sul territorio del comune di Biella e di proprietà dell'ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, sono individuati nella allegata cartografia in scala 1:25.000.

2. Il territorio della riserva naturale speciale è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il perimetro e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa.

Art. 3.

Finalità

1. Le finalità della istituzione della riserva naturale speciale sono individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale n. 12/1990 e negli articoli 4, 5 e 6 della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, ratificata e resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, in attuazione della quale il Sacro Monte di Oropa è iscritto nella lista del patrimonio mondiale, nell'ambito del sito Sacri Monti del Piemonte, e della Lombardia, con decisione del comitato del patrimonio mondiale dell'UNESCO riunitosi a Parigi il 3 luglio 2003.

2. Il comune di Biella e l'ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa operano per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale rappresentato dal Sacro Monte di Oropa e del suo contesto paesaggistico, per garantirne la trasmissione alle generazioni future.

3. L'istituzione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa ha, in particolare, le seguenti finalità:

a) mantenere e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto;

b) garantire i necessari interventi di manutenzione, ripristino, conservazione e valorizzazione del complesso storico, artistico e architettonico;

c) garantire il ripristino, il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri naturalistici dell'area protetta e la ricostituzione degli habitat forestali, arbustivi ed erbacei ad essa connessi;

d) promuovere, sostenere e valorizzare le attività agricole:

1) che utilizzano tecniche colturali a basso impatto ambientale;

2) che garantiscono l'utilizzo ecosostenibile delle risorse;

3) che meglio si integrano e partecipano al processo di ricostruzione e di diversificazione paesaggistica e alla definizione e al mantenimento di corridoi ecologici;

4) che contribuiscono allo sviluppo dell'eco-turismo;

e) garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e successive modificazioni, secondo le disposizioni attuative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (relativo all'attuazione della direttiva 92/43/CEE), modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

f) promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche inerenti l'area protetta;

g) assicurare la fruizione sociale dell'area della riserva naturale speciale a fini culturali, scientifici, ricreativi e didattici;

h) sostenere iniziative di documentazione, promozione e fruizione turistica.

Art. 4.

Gestione

1. Il comune di Biella esercita le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3.

2. Il comune di Biella:

a) predispone e approva il programma di attività annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione;

b) adotta il piano d'area;

c) attua, per quanto di competenza, il piano unitario di gestione;

d) assume tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.

3. Il comune di Biella e l'ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipulano una convenzione che definisce i rapporti ed i compiti ai fini dello svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3.

4. Ai fini della programmazione e del coordinamento delle attività, il comune di Biella costituisce, un comitato di coordinamento e di gestione in cui sono rappresentati il comune stesso, l'ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, la soprintendenza regionale del Piemonte, la Regione Piemonte, la provincia di Biella, l'agenzia turistica locale biellese, le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste.

Art. 5.

Piano unitario di gestione

1. Il piano unitario di gestione è lo strumento previsto dall'UNESCO e predisposto per la candidatura del sito Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. Il piano definisce le modalità di una gestione organica ed unitaria del sito che garantisca il raggiungimento coerente degli obiettivi di tutela, di conservazione, di valorizzazione e di promozione socio-economica.

2. Il piano unitario di gestione definisce, in particolare, le azioni prioritarie, le strategie e gli strumenti operativi; la programmazione, la pianificazione, il coordinamento e il controllo delle azioni poste in essere; le attività di monitoraggio e le competenze.

3. Il piano unitario di gestione è sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche interessate, dalle istituzioni religiose e dalle soprintendenze competenti per territorio.

4. Il piano unitario di gestione è predisposto e aggiornato dal gruppo operativo di lavoro permanente costituito dai rappresentanti delle istituzioni che lo hanno sottoscritto.

Art. 6.

Norme di salvaguardia

1. Nel territorio dell'area protetta trovano applicazione legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali e del paesaggio di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna. Nel territorio dell'area protetta è vietato:

a) aprire e coltivare nuove cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostituzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dal soggetto gestore oppure previste dal piano d'area;

b) aprire e gestire discariche.

2. La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e delle finalità istitutive dell'area protetta.

3. L'uso del suolo e l'edificabilità sono consentiti nel rispetto delle finalità istitutive e sono disciplinati nel piano d'area.

4. Le norme relative all'utilizzo del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 12/1990.

5. Per le specie faunistiche presenti nell'area protetta ed elencate nell'allegato D, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2 e 3 del regolamento medesimo.

6. L'esercizio dell'attività venatoria all'interno dell'area protetta è vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate), modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

7. L'utilizzo e la fruizione dell'area protetta sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 12/1990.

Art. 7.

Vigilanza

1. La vigilanza sul territorio della riserva naturale speciale è affidata:

a) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

b) agli agenti di vigilanza faunistica della provincia di Biella;

c) al Corpo forestale dello Stato;

d) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), previa convenzione con il comune di Biella;

e) agli agenti di vigilanza di altre aree protette, previa convenzione con il comune di Biella.

Art. 8.

Piano d'area

1. La riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa è soggetta a piano d'area ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 12/1990, modificato dall'art. 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, che ne stabilisce, in particolare, la validità, gli effetti, l'efficacia e le procedure di modifica.

2. Il piano d'area è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'art. 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo n. 42/2004 e ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni ambientali e paesistici).

3. Il piano d'area è predisposto, attraverso conferenze, in collaborazione tra il comune di Biella, l'ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, la provincia di Biella e la Regione Piemonte.

4. Il piano d'area è adottato, entro un anno dalla istituzione dell'area protetta, dal comune di Biella, che lo trasmette alla provincia di Biella ed alla Regione Piemonte e ne dà notizia sull'albo pretorio e nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte, fornendo contestuale indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

5. Il comune di Biella esamina le osservazioni entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 4, provvede alla revisione dell'elaborato e lo trasmette alla giunta regionale per l'elaborazione del piano d'area definitivo.

6. La giunta regionale, sentite la commissione tecnico-urbanistica e la commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d'area al consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 9.

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) è punita con sanzioni amministrative da un minimo di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2, 3 e di cui all'art. 11, comma 1, è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

3. L'inosservanza delle disposizioni del piano di assestamento forestale e di cui all'art. 11, comma 2, è punita con le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di Polizia forestale.

4. L'inosservanza delle disposizioni relative all'esercizio dell'attività venatoria è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.

5. L'inosservanza delle disposizioni richiamate ai commi 1, 2 e 3, oltre ad essere punite con le sanzioni amministrative previste, comportano l'obbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della provincia di Biella, ai sensi dell'art. 94, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 44/2000.

6. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modificazioni, e dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (in materia di sanzioni amministrative inerenti le aree protette), modificata dalla legge regionale 24 aprile 1985, n. 46.

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5 (Istituzione del parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea), è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (*Istituzione del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei*). — 1. È istituito presso il parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea, il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei.

2. Il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei persegue le seguenti finalità:

a) raccolta, conservazione e divulgazione di documentazione inerente il sistema dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei;

b) sviluppo dell'atlante dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei quale strumento di lettura e di promozione unitaria del fenomeno religioso e culturale da essi rappresentato;

c) promozione e sviluppo di attività di ricerca, di studio, di momenti di confronto e di cooperazione;

d) promozione e sviluppo di attività editoriali, divulgative, informative e di formazione.

3. Il Centro di documentazione è diretto dal direttore dell'ente di gestione del parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea che, per garantirne il funzionamento si avvale del personale dell'ente stesso.

4. Le attività del Centro di documentazione sono svolte in stretto raccordo e sinergia con le strutture e gli strumenti previsti dal piano unitario di gestione del sito sacri monti del Piemonte e della Lombardia iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO dal comitato per il patrimonio mondiale il 3 luglio 2003.

5. Le attività del Centro di documentazione sono programmate e valutate da un comitato scientifico composto da quattro membri esperti di cui due designati dalla Regione, uno dall'Università di Torino, uno d'intesa tra gli enti di gestione dei sacri monti del Piemonte istituiti come aree protette e dal direttore dello stesso Centro di documentazione. Il comitato è nominato dall'ente di gestione del parco naturale ed area attrezzata del Sacro monte di Crea che ne disciplina altresì il funzionamento. Il comitato predispone annualmente una relazione delle attività svolte e la trasmette alla Regione Piemonte. Ai membri del comitato scientifico spetta per ogni riunione, fatte salve le eventuali indennità di rimborso spese previste dalle vigenti leggi in materia, un gettone dello stesso importo di quello assegnato ai componenti il comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette.

6. Agli oneri per la gestione del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei si provvede mediante le risorse stanziare sul bilancio dell'ente di gestione del parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea.».

Art. 11.

Disposizioni finali e transitorie

1. Fino alla approvazione del piano d'area, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, ad esclusione degli interventi di cui all'art. 13, comma 3, lettere a), b) e c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), modificato dall'art. 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione della provincia di Biella. È fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.

2. Fino all'approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'art. 12 della legge regionale n. 57/1979.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri per la gestione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa, stimati complessivamente in 400.000,00 euro per gli anni 2005 e 2006, si provvede, nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 21061 (Turismo sport parchi gestione aree protette - titolo I - Spese correnti) per 100.000,00 euro, nell'ambito della UPB 21062 (Turismo sport parchi gestione aree protette titolo II - Spese di investimento) per 300.000,00 euro, mediante la riduzione della dotazione finanziaria delle UPB 09011 (Bilanci e finanze bilanci titolo - I - Spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze bilanci - titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005-2007.

2. Agli oneri per la costituzione e la gestione del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei, stimati in euro 50.000,00 per l'anno 2005 e 100.000,00 per l'anno 2006, si provvede, nell'ambito della UPB 21051 (Turismo sport parchi pianificazione aree protette - titolo I - Spese correnti), mediante la riduzione di pari importo della dotazione finanziaria della UPB 09011 (Bilanci e finanze bilanci - titolo I - Spese correnti) del bilancio pluriennale 2005-2007.

3. Le somme riscosse ai sensi dell'art. 9 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano d'area e nel piano naturalistico sono introitate nel bilancio del comune di Biella.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 28 febbraio 2005

GHIGO

(Omissis).

05R0272

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005, n. 6.

Modifica dei confini della riserva naturale orientata delle Baragge istituita con legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica alla cartografia di cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3

1. La cartografia relativa al nucleo della Baraggia di Candelo o Baraggione di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 (Istituzione della riserva naturale orientata delle Baragge), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 14 ottobre 2003, n. 28, è sostituita con la cartografia in scala 1:25.000 allegata alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 28 febbraio 2005

GHIGO

(Omissis).

05R0273

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 2005, n. 3.

Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia.

*Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 15 marzo 2005)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI FORESTE

Art. 1.

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, le parole: «con riferimento all'esercizio finanziario successivo a quello dell'adozione» sono soppresse.

2. All'art. 4 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per ciascuna azienda l'importo massimo della spesa ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste da questo titolo per gli investimenti aziendali di cui agli articoli 42, 44, 45 e 46 non può essere superiore ad un milione di euro per il periodo di validità del regime di aiuti autorizzato dall'Unione europea e con decorrenza dalla concessione della prima agevolazione.»;

b) al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora le iniziative siano ricomprese nei casi speciali di cui ai punti 4.1.2.2, 4.1.2.3 e 4.1.2.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle comunità europee serie C 28 del 1° febbraio 2000, e siano rispettate tutte le condizioni ivi previste, le predette percentuali sono aumentate al 75 per cento.».

3. All'art. 14 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi della provincia per piani cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato»;

b) al comma 1 l'ultimo periodo è soppresso;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La provincia è inoltre autorizzata a sostenere le spese per il finanziamento o il cofinanziamento delle iniziative ricomprese nel piano di sviluppo rurale della provincia e negli altri piani, comunque denominati, cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di mancata o minore erogazione - da parte dell'Unione europea e dello Stato - delle provvidenze di cui ai commi 1 e 2, l'onere dei benefici concessi rimane a carico della provincia.»;

e) al comma 4 le parole: «Per le finalità di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità previste dai commi 1 e 2».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 25 della legge provinciale n. 4 del 2003 è aggiunto il seguente:

«4-bis. I pascoli montani di proprietà dei comuni e i pascoli gravati di uso civico appartenenti alla Magnifica comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez e alle associazioni agrarie di diritto pubblico, nonché quelli gestiti dalle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC), sono utilizzati in coerenza con i criteri generali definiti dalla giunta provinciale e tenuto conto dello schema-tipo di disciplinare tecnico-economico predisposto dalla giunta medesima. È comunque fatto salvo per il censito il diritto di uso civico.».

5. L'art. 29 della legge provinciale n. 4 del 2003 è abrogato.

6. Nel comma 1 dell'art. 34 della legge provinciale n. 4 del 2003 dopo le parole: «ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere f), g) e h),» sono inserite le seguenti: «nonché alla Magnifica comunità di Fiemme.».

7. Nella lettera a) del comma 3 dell'art. 43 della legge provinciale n. 4 del 2003, le parole: «a favore dei propri associati» sono soppresse.

8. Dopo l'art. 43 della legge provinciale n. 4 del 2003 è inserito il seguente:

«Art. 43-bis. (Interventi per lo smaltimento di materiale a rischio). — 1. Per l'assolvimento dell'obbligo dello smaltimento del materiale specifico a rischio, a seguito del manifestarsi di casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), e per tutelare la salute umana e la protezione dell'ambiente, la provincia, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia, riconosce a titolo di contributi i costi relativi alla raccolta ed alla distruzione dei capi della specie bovina, equina, suina, ovicaprina, avicunicola e delle trote morte. Dette attività sono svolte dalla Federazione provinciale allevatori.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono definite dalla giunta con la deliberazione prevista dall'art. 3.».

9. All'art. 48 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine della lettera a) del comma 1 sono aggiunte le parole: «tali benefici possono essere concessi anche ai consorzi di tutela»;

b) alla fine della lettera b) del comma 1 sono aggiunte le parole: «; tali benefici possono essere concessi anche alle associazioni istituite per la presentazione e la gestione delle produzioni di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 e al regolamento (CEE) n. 2082/92»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), nonché alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli, per conto dei singoli imprenditori ad esse associati, che si impegnino ad applicare tecniche di difesa alternative in fruttivitticoltura per almeno cinque anni, può essere concesso un premio fino ad un massimo di 130 euro per ettaro, calcolato sulla base del costo aggiuntivo derivante dall'applicazione di tecniche di difesa alternative.».

10. All'art. 51 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale)» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38)»;

b) nel comma 3 le parole: «della legge n. 185 del 1992» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo n. 102 del 2004».

11. L'art. 54 della legge provinciale n. 4 del 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 54. (Interventi per la difesa passiva). — 1. Per diminuire i danni provocati dalle calamità naturali o dalle avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturale, mediante l'attuazione della difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, ai consorzi di difesa, alle cooperative e loro consorzi autorizzati dalla provincia e ai singoli produttori agricoli può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento a copertura delle spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze stipulate relativamente ai contratti di assicurazione previsti dalla normativa statale. Il contributo totale, derivante dalla somma degli interventi provinciale e statale, non può superare l'80 per cento del premio assicurativo.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, che attuino la difesa passiva per i danni che derivano dalle calamità naturali o dalle avversità atmosferiche ad esse assimilabili alle colture agricole e alle strutture produttive per l'ortofloricoltura, che non sono ricompresi nei decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, può essere concesso un contributo sino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il medesimo contributo può essere altresì concesso ai predetti soggetti che attuino la difesa passiva per i danni che derivano dalle suddette avversità agli impianti produttivi delle colture agricole.

3. Qualora le polizze assicurative stipulate per la difesa passiva di cui al comma 1 comprendano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali o perdite dovute a epizootie o fitopatie, la percentuale di intervento derivante dalla somma di interventi statali e provinciali non può superare unitamente il 50 per cento del costo del premio.

4. Qualora le polizze assicurative di cui al comma 2 comprendano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali o perdite dovute a epizootie o fitopatie, la percentuale di intervento è ridotta sino al massimo del 50 per cento del costo del premio.

5. Ai soggetti di cui al comma 1, che attuano la difesa passiva per i danni al bestiame mediante ricorso a forme assicurative, può essere concesso un contributo fino all'80 per cento della spesa sostenuta per i danni che derivano dalle calamità naturali o dalle avversità atmosferiche ad esse assimilabili. Qualora la polizza assicurativa comprenda unitamente ai precedenti anche altri rischi connessi ad eventi non assimilabili a calamità naturali o perdite dovute a epizootie, la percentuale di intervento è ridotta sino al massimo del 50 per cento.

6. Per calamità naturali s'intendono gli eventi considerati al punto 11.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle comunità europee serie C 28 del 1° febbraio 2000, per avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali si intendono gli eventi che provocano le perdite considerate dal punto 11.3 dei predetti orientamenti.

7. Non possono essere ammesse a finanziamento polizze assicurative che prevedono unicamente l'indennizzo di danni dovuti ad avversità atmosferiche non assimilabili a calamità naturali o perdite dovute a epizootie o fitopatie.

8. Per le finalità del comma 1, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) e g), ai consorzi di difesa, nonché ai consorzi di difesa contro la grandine costituiti ai sensi della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16 (Norme per l'organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di consorzi antigrandine), può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto e l'installazione di mezzi tecnici ritenuti idonei. Con regolamento, di concerto con l'assessorato all'urbanistica e all'ambiente, è disciplinata la tipologia e la localizzazione dei mezzi tecnici.

9. Il fondo di dotazione concesso ai consorzi di produttori di cui all'art. 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364 (Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale), ai sensi dell'art. 14, primo comma, lettera b), della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11 (Nuovi interventi a sostegno dell'economia), è restituito alla provincia in caso di scioglimento dei consorzi.

12. Dopo il comma 1 dell'art. 55 della legge provinciale n. 4 del 2003 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con riguardo agli interventi previsti dal comma 1, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e), possono presentare domanda per conto dei propri soci.

13. Il comma 9-bis dell'art. 60 della legge provinciale n. 4 del 2003 è sostituito dal seguente:

«9-bis. Per la concessione degli aiuti previsti dagli articoli 46, 48, 51, 52 e 55 la provincia, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di contratti, può altresì affidare i compiti previsti e disciplinati dal presente articolo alle società cooperative o loro consorzi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), con riguardo alle provvidenze da concedere:

- a) ai soci delle medesime cooperative o consorzi;
- b) ai soci delle cooperative o consorzi ad esse aderenti.»

14. L'art. 64 della legge provinciale n. 4 del 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 64. (*Efficacia delle disposizioni*). — 1. L'efficacia delle disposizioni contenute in questo titolo decorre dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso sull'esito positivo dell'esame di compatibilità delle disposizioni medesime da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e

88 del trattato istitutivo. Per i fini di questo comma, in alternativa alla pubblicazione dell'avviso sull'esito positivo può essere disposta la pubblicazione dell'avvenuta comunicazione alla Commissione effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

2. Le disposizioni che trovano applicazione secondo quanto previsto dal comma 1 si applicano anche alle domande presentate e non ancora definite alla data ivi prevista.»

15. L'art. 43-bis della legge provinciale n. 4 del 2003, come inserito dal comma 8, ha efficacia a decorrere dal giorno in cui è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione l'avviso sull'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo. Gli interventi previsti dal predetto art. 43-bis della legge provinciale n. 4 del 2003 possono essere riconosciuti anche con riguardo alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2004.

16. Relativamente alla campagna produttiva dell'anno 2004, le domande presentate ai sensi dell'art. 48 della legge provinciale n. 4 del 2003, come modificato dal comma 9, possono riguardare anche spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione delle domande medesime.

17. La disciplina dei contributi prevista dall'art. 54 della legge provinciale n. 4 del 2003, come sostituito dal comma 11 di questo articolo, si applica anche alle domande presentate per l'anno 2004 e definite sulla base della previgente legislazione. La provincia riconosce conseguentemente la differenza di contributo eventualmente spettante in base alla nuova disciplina.

18. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 di questo articolo si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio con riferimento alla funzione obiettivo «Agricoltura». Alla copertura degli altri oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nelle allegate tabelle A e B.

Art. 2.

Interpretazione autentica dell'art. 43 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4

1. L'art. 43, comma 1, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, va interpretato nel senso che, anche tenuto conto di quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), l'istituzione e la tenuta dei libri genealogici costituisce, come già previsto dall'art. 34 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura), compito istituzionale della Federazione provinciale degli allevatori in quanto associata alla Associazione italiana allevatori e nel senso che, per tale compito, alla predetta Federazione sono concessi i contributi previsti dalla legislazione provinciale.

Art. 3.

Modificazioni della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige)

1. Nel comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 le parole: «non più di dodici direttori» sono sostituite dalle seguenti: «non più di tredici direttori».

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale n. 28 del 1990 è sostituita dalla seguente:

«b) per il personale ricercatore del centro sperimentale dal contratto collettivo provinciale del comparto della ricerca;».

3. Il comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale n. 28 del 1990 è sostituito dal seguente:

«2. Il programma pluriennale di attività è lo strumento di programmazione generale che fissa le scelte e individua gli obiettivi che l'istituto intende perseguire nel periodo di riferimento. Il programma pluriennale è elaborato in armonia con le previsioni degli strumenti di programmazione provinciale e compatibilmente con le risorse previste nei medesimi strumenti. Il programma pluriennale ha efficacia temporale per l'intera legislatura. Tale efficacia è tuttavia prorogata fino all'entrata in vigore del programma pluriennale successivo.».

4. Nel comma 3 dell'art. 26 della legge provinciale n. 28 del 1990 le parole: «da una relazione illustrativa delle singole voci di costo e ricavo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla relativa nota integrativa».

5. Agli oneri derivanti da questo articolo provvede l'Istituto agrario di San Michele all'Adige nell'ambito delle assegnazioni provinciali per il suo funzionamento.

Art. 4.

Disposizioni per il riconoscimento e per il sostegno delle organizzazioni dei produttori agricoli

1. Questo articolo detta la disciplina delle organizzazioni dei produttori agricoli operanti nella provincia di Trento non regolamentate da specifica normativa comunitaria.

2. La provincia riconosce le organizzazioni dei produttori agricoli costituite con lo scopo di:

a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati;

c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi di produzione;

d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, della qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità;

e) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

f) adottare processi di tracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento, per conto dei soci, degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

3. Per il riconoscimento le organizzazioni dei produttori devono:

a) essere costituite per singolo prodotto o per categoria di prodotti agricoli;

b) avere sede operativa nella provincia di Trento;

c) assumere la forma giuridica di società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite da imprenditori agricoli o da società cooperative agricole e loro consorzi o da consorzi con attività esterne di cui agli articoli da 2612 a 2615-bis del codice civile o società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli e loro forme societarie;

d) prevedere negli statuti l'obbligo per i soci di aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività delle organizzazioni, ad una sola di esse, di far vendere almeno il 50 per cento della produzione direttamente dall'organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al 25 per cento del prodotto, di mantenere il vincolo associativo annuale e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi; gli statuti, inoltre, devono prevedere disposizioni volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate.

4. Con regolamento sono definiti i requisiti specifici e sono stabilite le norme procedurali per concedere il riconoscimento ai sensi di questo articolo, nonché per la vigilanza sulle organizzazioni dei produttori agricoli, ivi comprese le associazioni dei produttori agricoli già operanti alla data di entrata in vigore di questa legge e già riconosciute ai sensi della legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 18 (Norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e ulteriori modifiche alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28). Il regolamento disciplina in particolare le modalità per la presentazione delle domande, per la loro definizione e per l'effettuazione delle verifiche.

5. La provincia può concedere contributi alle organizzazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi di questo articolo per le spese sostenute per l'avvio e per il funzionamento delle organizzazioni dei produttori per un periodo massimo di quattro anni dal loro riconosci-

mento, secondo quanto previsto dall'art. 31 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).

6. Presso il servizio provinciale competente in materia di vigilanza e promozione dell'attività agricola è istituito l'elenco provinciale delle organizzazioni dei produttori agricoli, nel quale le organizzazioni sono iscritte d'ufficio a seguito del loro riconoscimento.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge provinciale n. 18 del 1985 adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste da questo articolo. Qualora le associazioni non adottino le predette delibere, la provincia dispone la revoca del riconoscimento.

8. Dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto al comma 4 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 18;

b) gli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5;

c) l'art. 96 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

9. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Art. 5.

Modificazioni della legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31 (Disposizioni varie in materia forestale)

1. All'art. 3 della legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma le parole: «Il comitato tecnico forestale può subordinare» sono sostituite dalle seguenti: «Il comitato tecnico forestale ed il servizio provinciale competente in materia di foreste possono subordinare»;

b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«In caso di trasformazione abusiva delle superfici boscate il comitato tecnico forestale e, ove competente al rilascio dell'autorizzazione, il servizio provinciale competente in materia di foreste possono imporre lavori di ripristino, fissando un adeguato termine. In caso di mancata esecuzione, i predetti organismi diffidano l'interessato a effettuare il deposito di una somma presso il tesoriere della provincia di importo corrispondente alla spesa prevista; in tal caso il servizio provinciale competente in materia di foreste cura l'esecuzione dei lavori. Ove l'interessato non effettui il deposito, ovvero qualora l'esecuzione dei lavori abbia comportato una spesa superiore a quella prevista, la riscossione delle somme dovute è disposta secondo le norme previste dall'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).».

2. L'art. 4 della legge provinciale n. 31 del 1980 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Interventi compensativi*). — 1. Allo scopo di assicurare il mantenimento di un equilibrato assetto idrogeologico e forestale del territorio, il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione di coltura da parte del comitato tecnico forestale, in applicazione della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), e il rilascio dell'autorizzazione alla sostituzione di specie di cui all'art. 3 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, possono essere subordinati al rimboschimento o al rinfoltimento compensativo di una superficie di norma non inferiore a quella trasformata, da effettuarsi a cura del titolare dell'autorizzazione nell'ambito del bacino idrografico o del territorio comunale, anche su proprietà diversa da quella del titolare dell'autorizzazione.

2. Qualora non sussistano le condizioni per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla realizzazione di opere forestali e di miglioramento dei boschi esistenti, di opere idraulico-forestali o di antincendio oppure al versamento di una somma pari al costo del rimboschimento di un'area delle stesse dimensioni di quella trasformata; la somma versata è introitata nel fondo forestale provinciale per essere destinata alla realizzazione di interventi di rimboschimento o di opere forestali, idraulico-forestali o antincendio su terreni situati nell'ambito del territorio dell'ente interessato.».

Art. 6.

Modificazioni della legge provinciale 23 settembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse)

1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, è sostituito dal seguente:

«Agli effetti della presente legge rientrano tra gli enti anche le forme collaborative e gli enti strumentali previsti dall'ordinamento dei comuni di cui alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), i soggetti a cui è affidata la gestione forestale da parte degli enti pubblici proprietari, le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico di cui alla legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5, le Regole di Spinale e Manè di cui alla legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 12, nonché la Magnifica comunità di Fiemme e le associazioni agrarie di diritto pubblico.»

2. All'art. 30 della legge provinciale n. 48 del 1978 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le funzioni, che ai sensi dell'art. 7 del regio decreto n. 3267 del 1923, spettano al comitato forestale, sono esercitate dal comitato tecnico forestale qualora riguardino:

1) interventi soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

2) interventi soggetti alle disposizioni speciali vigenti in materia di attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere di cui alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento);

3) interventi soggetti alle disposizioni speciali vigenti in materia di disciplina di impianti di trasporto a fune e di piste da sci, con esclusione di quelli di competenza della commissione di coordinamento di cui all'art. 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci);

4) interventi di trasformazione di coltura a scopo agrario coinvolgenti superfici boscate superiori a 10.000 metri quadrati;

5) interventi di edificazione;

6) interventi per la realizzazione di impianti per la gestione di rifiuti.»;

b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Salvo quanto diversamente previsto dalle leggi speciali, il comitato tecnico forestale è tenuto ad esprimersi entro centoventi giorni da quello in cui è pervenuta la domanda di trasformazione di coltura.

Le altre funzioni previste dall'art. 7 del regio decreto n. 3267 del 1923, non riservate al comitato tecnico forestale ai sensi del primo comma, sono esercitate dal servizio provinciale competente in materia di foreste. Sono inoltre attribuite al servizio provinciale competente in materia di foreste le autorizzazioni alla sostituzione di specie previste dall'art. 3 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste 7 febbraio 1930 nonché le autorizzazioni per il pascolo in bosco di cui all'art. 26 delle prescrizioni stesse. Il servizio provinciale competente rilascia le autorizzazioni previste da questo comma nel termine di centoventi giorni dalla presentazione delle domande; il dirigente del servizio provinciale competente può delegare il rilascio delle predette autorizzazioni ai direttori degli uffici distrettuali forestali.

Cessano di applicarsi le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto n. 1126 del 1926; con deliberazione la giunta provinciale definisce la documentazione necessaria ai procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo.»

3. All'art. 32 della legge provinciale n. 48 del 1978 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Contro i provvedimenti assunti dal comitato tecnico forestale e dal servizio provinciale competente in materia di foreste ai sensi dell'art. 7 del regio decreto n. 3267 del 1923 e degli articoli 3 e 26 delle prescrizioni di massima e polizia forestale è ammesso ricorso alla giunta provinciale, da presentare entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento all'interessato. All'istruttoria dei ricorsi provvede il dirigente generale del dipartimento competente in materia di foreste.»

b) al secondo comma, le parole: «Il ricorso è deciso» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso avverso i provvedimenti assunti dal comitato tecnico forestale è deciso».

4. Le modificazioni apportate dal comma 2 di questo articolo all'art. 30 della legge provinciale n. 48 del 1978 si applicano anche alle domande presentate e non ancora definite prima della data di entrata in vigore di questa legge, salvo che il termine per la definizione delle domande di competenza del servizio provinciale cui è affidata la materia delle foreste continua ad essere quello previsto dall'art. 21 del regio decreto n. 1126 del 1926.

Art. 7.

Abrogazione dell'art. 2-bis della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19 (Trasferimento alla provincia autonoma di Trento dei beni e del personale dell'ente assistenza utenti motori agricoli e assunzione dei relativi compiti).

1. Sono abrogati:

a) l'art. 2-bis della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19;

b) l'art. 22 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38;

c) la lettera d) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 8.

Modificazioni della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 (Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento delle attività commerciali).

1. L'art. 2 della legge provinciale n. 35 del 1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Tipologie delle manifestazioni fieristiche). — 1. Ai fini di questa legge per «manifestazioni fieristiche» s'intendono le attività commerciali limitate nel tempo e svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale, finalizzate alla presentazione e alla promozione o alla commercializzazione di beni e di servizi, allestite in idonei complessi espositivi e destinate a visitatori generici nonché ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti.

2. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

a) «fiere generali»: manifestazioni senza limitazione merceologica, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti. Le fiere generali sono aperte al pubblico;

b) «fiere specializzate»: manifestazioni limitate a uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione. Le fiere specializzate sono riservate agli operatori professionali, con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

c) «mostre-mercato»: manifestazioni limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti. Le mostre-mercato sono aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali.»

2. L'art. 4 della legge provinciale n. 35 del 1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Qualifica delle manifestazioni fieristiche). — 1. Le manifestazioni fieristiche assumono le qualifiche di internazionale, nazionale o locale sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della giunta provinciale in relazione al grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, alla sede di svolgimento, al programma e agli scopi della manifestazione fieristica nonché alla provenienza degli espositori e dei visitatori.»

3. L'art. 8 della legge provinciale n. 35 del 1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Comunicazione della manifestazione fieristica*). — 1. I soggetti, pubblici o privati, che intendono organizzare una manifestazione fieristica in provincia di Trento presentano al servizio provinciale competente in materia di commercio la comunicazione per lo svolgimento della manifestazione fieristica. La comunicazione è presentata direttamente o inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nella comunicazione della manifestazione fieristica sono riportati:

- a) i dati relativi al soggetto organizzatore, e cioè la denominazione o le generalità;
- b) la denominazione della manifestazione;
- c) il luogo, il periodo di effettuazione nonché l'orario di apertura;
- d) i settori merceologici interessati;
- e) ogni altro elemento individuato dalla deliberazione della giunta provinciale prevista dall'art. 4 ai fini dell'attribuzione della qualifica di internazionale, nazionale o locale. Nel caso di manifestazione internazionale o nazionale alla comunicazione è allegata la documentazione atta a dimostrare che il soggetto organizzatore possiede esperienza nel settore fieristico e solidità finanziaria.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il servizio provinciale competente in materia di commercio esamina le comunicazioni pervenute per verificarne la completezza, chiedendo eventuali informazioni integrative. Se riscontra una difformità tra la qualifica assunta ai sensi dell'art. 4 e i criteri stabiliti ai sensi del medesimo articolo, il servizio provinciale competente in materia di commercio comunica l'esatta qualifica al soggetto interessato.

4. La manifestazione può essere effettuata decorsi sessanta giorni dall'invio della comunicazione o dall'invio delle informazioni integrative, se richieste. Nel caso di manifestazione a carattere locale i termini previsti da questo comma e dal comma 3 sono ridotti della metà.

5. I soggetti organizzatori, compatibilmente con gli spazi disponibili, garantiscono pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa; inoltre garantiscono che le condizioni per la partecipazione dei singoli espositori alla manifestazione fieristica rispondano a criteri di trasparenza, non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni.

6. Le strutture in cui sono svolte le manifestazioni fieristiche devono essere idonee sotto il profilo della sicurezza, in base alla normativa vigente in materia.

7. A fini statistici i soggetti organizzatori trasmettono alla provincia, entro novanta giorni dalla chiusura della manifestazione fieristica, i dati consuntivi relativi alla manifestazione stessa.

8. Per assicurare la stabilità e la trasparenza del mercato fieristico la provincia attua tutte le iniziative necessarie per evitare lo svolgimento di manifestazioni fieristiche concomitanti, anche promuovendo il confronto tra gli operatori.».

4. L'art. 14 della legge provinciale n. 35 del 1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. (*Calendario delle manifestazioni fieristiche*). — 1. Sulla base delle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 8, la provincia predispone periodicamente, a fini conoscitivi e promozionali, il calendario provinciale delle manifestazioni fieristiche.

2. In relazione ad ogni manifestazione fieristica, nel calendario provinciale delle manifestazioni fieristiche sono riportati i seguenti dati:

- a) denominazione della manifestazione;
- b) soggetto organizzatore;
- c) luogo, periodo di svolgimento e orario di apertura;
- d) tipologia e qualifica della manifestazione;
- e) tipologie merceologiche interessate.

3. Se i soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche intendono chiedere l'inserimento nel calendario nazionale delle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali, la comunicazione relativa alla manifestazione fieristica nazionale o internazionale è presentata ai sensi dell'art. 8 al servizio provinciale competente in materia di commercio entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione».

5. L'art. 16 della legge provinciale n. 35 del 1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. (*Vigilanza*). — 1. La vigilanza sull'osservanza di questa legge è esercitata dai dipendenti del servizio provinciale competente in materia di commercio a ciò autorizzati dalla giunta provinciale. A tal fine i dipendenti addetti alla vigilanza sono muniti di un apposito tesserino di riconoscimento e hanno libero accesso ai complessi espositivi dove si svolge la manifestazione fieristica.».

6. L'art. 17 della legge provinciale n. 35 del 1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. (*Sanzioni*). — 1. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 8, commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 30.000 euro.

2. L'utilizzo abusivo della qualifica di manifestazione fieristica internazionale o nazionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 900 a 9.000 euro.

3. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 8, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 900 a 9.000 euro.

4. La violazione dell'obbligo d'invio dei dati consuntivi relativi alla manifestazione fieristica, previsto dall'art. 8, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 6.000 euro.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi da 1 a 4 sono applicate nella misura di un terzo di quella ivi prevista se la violazione accertata riguarda manifestazioni fieristiche locali.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

7. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di commercio.

8. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della provincia.».

7. Sono abrogati il primo e il secondo comma dell'art. 1 e gli articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 18 della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35, nonché il comma 2 dell'art. 37 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

8. Le domande di autorizzazione presentate ai sensi degli articoli 6 e 9 della legge provinciale n. 35 del 1978, nel testo previgente alle modifiche apportate da questo articolo, si considerano comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale n. 35 del 1978, come sostituito dal comma 3.

Art. 9.

Modificazioni dell'art. 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento) in materia di distributori di carburanti.

1. Dopo il quarto comma dell'art. 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, sono inseriti i seguenti:

«L'installazione o il trasferimento degli impianti previsti dal primo comma possono comunque essere concessi solo a condizione che nei nuovi impianti sia prevista l'erogazione di gas metano e che le attrezzature siano fruibili dai portatori di minorazioni, ovvero qualora si verifichino, contestualmente, le seguenti condizioni:

- a) chiusura, per ogni impianto nuovo o trasferito, di almeno tre impianti di distribuzione carburanti esistenti;
- b) distanza minima di 10 chilometri rispetto agli esercizi esistenti, sulla stessa direttrice di marcia, ed in ogni caso di 5 chilometri in tutte le direzioni;
- c) superficie minima di 1.000 metri quadrati, 2.000 metri quadrati, 3.000 metri quadrati se in fregio rispettivamente a strada comunale, strada provinciale o strada statale;
- d) le attrezzature devono essere fruibili dai portatori di minorazioni.

La giunta provinciale può, con provvedimento motivato, autorizzare deroghe al requisito previsto dalla lettera a) del quinto comma in caso di trasferimenti conseguenti alla riorganizzazione della viabilità o comunque motivati da altre ragioni di interesse pubblico. L'installazione del gas metano è comunque obbligatoria per gli impianti delle aree di servizio autostradali, servite dalla rete distributiva del gas metano, nel caso di ristrutturazione degli impianti stessi.».

2. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle domande già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge ove già corredate di tutta la documentazione essenziale.

Art. 10.

Abrogazione della legge provinciale 7 novembre 1977, n. 32 (Marchio provinciale di origine e qualità a tutela dei prodotti dell'agricoltura del Trentino).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge provinciale 7 novembre 1977, n. 32;
- b) gli articoli 67 e 68 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8.

Art. 11.

Disposizioni relative all'autorizzazione per gli esercizi addetti alla somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, in deroga a tutte le disposizioni programmatiche, possono presentare domanda di autorizzazione alla somministrazione di pasti veloci prevista dalla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale), coloro che alla data di entrata in vigore del decreto del presidente della provincia 14 giugno 2001, n. 21-72/Leg. concernente «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica dell'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)», erano in possesso di autorizzazione per la tipologia di cui all'art. 52, primo comma, lettera b), del decreto del presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46), nonché gli eventuali subentranti ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale n. 9 del 2000.

2. Entro il termine di cui al comma 1, in deroga a tutte le disposizioni programmatiche, possono presentare domanda di autorizzazione alla somministrazione di bevande prevista dalla legge provinciale n. 9 del 2000, coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 9 del 2000, di cui al decreto del presidente della provincia n. 21-72/Leg. del 2001, erano in possesso di autorizzazione per la tipologia di cui all'art. 52, primo comma, lettera a), del decreto del presidente della giunta provinciale n. 18-13/Legisl. del 1984, nonché gli eventuali subentranti ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale n. 9 del 2000.

Art. 12.

Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica dell'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale).

1. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Nel limite massimo previsto dal comma 3, con regolamento sono stabiliti il numero di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità previsti dall'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, che possono essere installati presso gli esercizi disciplinati dalla presente legge, nonché le prescrizioni ai fini dell'installazione di tali apparecchi, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) dimensione e natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale;
- b) ubicazione dell'esercizio o del locale.

3-ter. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dal comma 3-bis, e fermo restando il limite massimo fissato dal comma 3, il numero di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità previsti dall'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, che possono essere installati presso gli esercizi disciplinati dalla presente legge, nonché le prescrizioni ai fini dell'installazione di tali apparecchi, sono quelli stabiliti dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato emanato ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La installazione degli apparecchi previsti dal presente comma in difformità da quanto stabilito dal predetto decreto dirigenziale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro; a tal fine si applica l'art. 26, commi da 11 a 15.».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 26 della legge provinciale n. 9 del 2000 è inserito il seguente:

«6-bis. La violazione delle norme regolamentari emanate ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro e con la rimozione degli apparecchi e dei congegni installati in difformità dalle norme regolamentari, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dalle medesime norme. Può essere altresì disposta, contestualmente all'ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi.».

Art. 13.

Disposizioni in materia di apparecchi e congegni automatici semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nelle sale giochi, nei circoli privati e nei punti di raccolta di altri giochi autorizzati della provincia di Trento.

1. Con regolamento sono stabiliti il numero massimo di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità previsti dall'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che possono essere installati presso le sale giochi, i circoli privati ed i punti di raccolta di altri giochi autorizzati della provincia di Trento, nonché le prescrizioni ai fini dell'installazione di tali apparecchi, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) dimensione e natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale;
- b) ubicazione dell'esercizio o del locale.

2. La violazione di quanto disposto dal regolamento previsto dal comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro e con la rimozione degli apparecchi e dei congegni installati in difformità dal regolamento, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento. Può essere altresì disposta, contestualmente all'ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 1, il numero massimo di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità previsti dall'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931 che possono essere installati presso le sale giochi, i circoli privati ed i punti di raccolta di altri giochi autorizzati della provincia di Trento, nonché le prescrizioni ai fini dell'installazione di tali apparecchi sono quelli stabiliti dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato emanato ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'installazione degli apparecchi previsti dal presente comma in difformità da quanto stabilito dal predetto decreto dirigenziale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro.

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2 e 3 si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della provincia.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 14.

Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

1. Nell'art. 1 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, le parole: «e in conformità con gli obiettivi del piano di politica turistica di cui all'art. 3 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21» sono soppresse.

2. All'art. 2 della legge provinciale n. 35 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) del comma 1 le parole: «gli ordini di priorità degli interventi, eventualmente differenziati» sono sostituite dalle seguenti: «le priorità degli interventi, eventualmente»;

b) nella lettera h) del comma 1 le parole: «nei singoli esercizi di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio di conclusione dell'istruttoria»; inoltre le parole: «a quello iniziale di riferimento» sono soppresse;

c) la lettera l) del comma 1 è abrogata;

d) i commi 6 e 7 sono abrogati.

3. L'art. 3 della legge provinciale n. 35 del 1988 e l'art. 82 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, sono abrogati.

4. L'art. 6-bis della legge provinciale n. 35 del 1988, è sostituito dal seguente:

«Art. 6-bis. (*Disposizioni per l'istruttoria e per l'ammissione delle domande di agevolazione*). — 1. Alle domande di agevolazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).».

Art. 15.

Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»).

1. Il titolo della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è sostituito dal seguente: «Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)».

2. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale n. 20 del 1993 dopo le parole: «guida alpina» sono inserite le seguenti: «, di accompagnatore di territorio».

3. La rubrica del titolo I della legge provinciale n. 20 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Guide alpine e accompagnatori di territorio».

4. Al comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 20 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: «anche di interesse naturalistico» sono aggiunte le seguenti: «nonché nelle attività di torrentismo e di canyoning»;

b) alla lettera c) dopo le parole: «su piste di discesa e di fondo» sono aggiunte le seguenti: «nonché insegnamento delle tecniche di arrampicata, di torrentismo e di canyoning».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale n. 20 del 1993 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida in possesso di titoli professionali rilasciati da altri Stati è subordinata al riconoscimento della formazione professionale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE).».

6. Il comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale n. 20 del 1993 è sostituito dal seguente:

«3. Per favorire la diffusione della professione e l'acquisizione di competenze professionali specifiche, la Provincia può istituire ed organizzare corsi propedeutici alla professione di aspirante guida alpina, corsi di lingue estere e corsi di specializzazione.».

7. L'art. 16 della legge provinciale n. 20 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. (*Istruttori*). — 1. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che siano in possesso del diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza degli appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine o dal collegio provinciale delle guide alpine.

2. La Provincia può assumere a proprio carico le spese dei corsi di formazione e di aggiornamento programmati dal collegio provinciale delle guide alpine.».

8. Dopo l'art. 16 della legge provinciale n. 20 del 1993 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. (*Accompagnatore di territorio*). — 1. Ferme restando le attività oggetto delle altre professioni turistiche secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, è accompagnatore di territorio chi svolge per professione, e limitatamente al territorio provinciale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni in ambiente montano, attraverso sentieri e zone di particolare pregio naturalistico, fornendo elementi conoscitivi e informazioni riguardanti i luoghi attraversati;

b) accompagnamento di persone in visita ad ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed etnologico.

2. L'accompagnatore di territorio può svolgere l'attività di cui al comma 1, lettera a), fino a 1800 metri di quota, con esclusione dei terreni innevati e di quelli che comportano difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali ad esempio corda, piccozza e ramponi.

3. Il servizio provinciale competente in materia di turismo individuali, su proposta degli accompagnatori di territorio e sentito il parere motivato del collegio provinciale delle guide alpine, i percorsi su cui l'accompagnatore di territorio può svolgere l'attività di cui al comma 1, lettera a), in deroga a quanto previsto al comma 2; i percorsi così individuati sono iscritti in un apposito elenco approvato con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.

4. L'esercizio dell'attività di accompagnatore di territorio è subordinato al possesso di apposita abilitazione e all'iscrizione in un apposito elenco speciale, alla cui tenuta provvede il collegio provinciale delle guide alpine. L'abilitazione all'esercizio della professione si consegue mediante la frequenza di un ciclo formativo, il superamento dei relativi esami e una valutazione positiva circa le modalità di esercizio della professione, realizzata secondo un piano di formazione.

5. L'art. 10, commi 2 e 6, nonché gli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 47 si applicano anche agli accompagnatori di territorio.».

9. L'art. 19 della legge provinciale n. 20 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. (*Presidente del collegio provinciale delle guide alpine*). — 1. L'assemblea elegge al proprio interno il presidente del collegio scegliendolo fra le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti da almeno cinque anni all'albo provinciale delle guide alpine. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta e, nel caso in cui nessuno ottenga tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio fra i due componenti più votati nel primo scrutinio.».

10. Al comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale n. 20 del 1993 alla lettera a) dopo le parole: «consiglio direttivo» sono inserite le seguenti: «e il presidente del collegio provinciale delle guide alpine.».

11. All'art. 27 della legge provinciale n. 20 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «della Comunità economica europea» sono soppresse;

b) nel comma 2 la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

c) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. L'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento da parte di maestri di sci in possesso di titoli professionali rilasciati da altri Stati è subordinata al riconoscimento della formazione professionale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 319 del 1994.

5. L'esercizio temporaneo della professione sul territorio provinciale è consentito secondo la normativa dello Stato di provenienza o della Regione o provincia autonoma in cui ha sede l'albo di provenienza ed è subordinato, nei limiti di cui al comma 2, alle seguenti condizioni:

a) iscrizione all'albo della Regione o della provincia autonoma di provenienza per i maestri di sci provenienti da altre regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano;

b) possesso del titolo abilitativo conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo del 2 maggio 1992 - firmato a Oporto il 2 maggio 1992, la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 28 luglio 1993, n. 300 -, per i maestri di sci provenienti da tali Stati;

c) possesso del titolo abilitativo conseguito in uno Stato diverso da quelli indicati dalla lettera b), per i maestri di sci stranieri provenienti con i propri clienti da tali Stati; per i maestri di sci provenienti da Stati che non rilasciano alcun titolo abilitativo è necessaria l'attestazione di una corrispondente formazione professionale che faccia espresso riferimento all'attività di maestro di sci.;

d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Nei casi previsti dal comma 5 il maestro di sci comunica preventivamente al collegio provinciale dei maestri di sci il periodo di attività e le località sciistiche nelle quali intende esercitare temporaneamente la professione; alla comunicazione provvedono le agenzie di viaggio, le scuole di sci e le organizzazioni non riconosciute di maestri di sci, qualora il maestro di sci presti la propria attività professionale nel loro ambito o al loro servizio.

5-ter. Per i maestri di sci che esercitano per la prima volta la professione nel territorio provinciale, la comunicazione di cui al comma 5-bis va presentata, unitamente alla documentazione atta a comprovare il possesso del titolo abilitativo o la formazione professionale, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio del periodo di attività.»

12. All'art. 38 della legge provinciale n. 20 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4 le parole: «indicati dal comma 1 nonché di quelli per il conseguimento dei diplomi di specializzazione e dei corsi di aggiornamento nelle specializzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «previsti da questa legge»; inoltre le parole: «; sono poste altresì a carico della Provincia, per i residenti in provincia di Trento, le spese relative all'uso degli impianti di trasporto a fune necessari allo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale» sono soppresse;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Per favorire l'acquisizione di competenze professionali specifiche la Provincia istituisce e organizza corsi ed esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione individuati nel regolamento di esecuzione di questa legge.»

13. Il comma 1 dell'art. 40 della legge provinciale n. 20 del 1993 è sostituito dal seguente:

«1. La provincia riconosce come scuole di sci le organizzazioni alle quali facciano capo più maestri di sci allo scopo di esercitare in modo coordinato la loro attività e che presentino i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione di questa legge. Le denominazioni «scuola di sci» e «scuola di snowboard» possono essere usate unicamente dalle organizzazioni riconosciute.»

14. Dopo l'art. 40 della legge provinciale n. 20 del 1993, nel capo I del titolo III, è inserito il seguente:

«Art. 40-bis. (Regolamento di esecuzione). — 1. Il regolamento di esecuzione di questa legge stabilisce:

a) i requisiti per l'ammissione ai corsi di abilitazione, nonché il contenuto e le modalità di svolgimento della prova attitudinale di ammissione;

b) il contenuto e le modalità di svolgimento dei corsi previsti da questa legge, nonché i criteri di valutazione delle prove d'esame;

c) i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti formativi e i casi di esonero dalla frequenza dei corsi obbligatori di aggiornamento;

d) le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale o all'elenco speciale, per il rinnovo dell'iscrizione e per il trasferimento o l'aggregazione temporanea all'albo professionale o all'elenco speciale tenuti da un'altra Regione o provincia autonoma, nonché i casi di cancellazione dall'albo o dall'elenco;

e) le modalità di nomina, il funzionamento e la composizione delle commissioni esaminatrici e delle sottocommissioni tecniche;

f) le condizioni per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione per l'apertura di scuole di alpinismo e di scialpinismo nonché per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento delle scuole di sci;

g) i doveri a carico delle guide alpine, degli accompagnatori di territorio e dei maestri di sci nello svolgimento della professione;

h) la quota di spesa a carico dei partecipanti ai corsi ed esami previsti da questa legge.

2. Il regolamento di esecuzione, sottoposto al preventivo parere della commissione consiliare competente, può specificare le attività di cui agli articoli 2, comma 1, 16-bis e 24 e individuare ulteriori attività riconducibili alle relative professioni.»

15. L'art. 47 della legge provinciale n. 20 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 47. (Sanzioni amministrative). — 1. L'esercizio abusivo della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci è punito, indipendentemente dalla sanzione penale, con la sanzione amministrativa da 600 a 1.800 euro; alla medesima sanzione è soggetta l'agenzia di viaggio, la scuola di alpinismo e di sci-alpinismo, la scuola di sci o l'organizzazione non riconosciuta dei maestri di sci qualora si avvalga di soggetti privi delle abilitazioni previste dalla presente legge.

2. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, di maestro di sci e di accompagnatore sul territorio sul territorio provinciale in mancanza di iscrizione agli albi professionali di cui agli articoli 4 e 25 o all'elenco speciale di cui all'art. 16-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro.

3. L'apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo sprovviste dell'autorizzazione di cui all'art. 21 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.200 euro a carico di ciascuna persona che pratici attività di insegnamento nell'ambito dell'organizzazione abusiva.

4. La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 27, commi 5-bis e 5-ter, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro.

5. L'uso della denominazione «scuola di sci» o «scuola di snowboard» da parte di organizzazioni non riconosciute comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.200 euro a carico di ciascuna persona che pratici l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione non riconosciuta.

6. Per la violazione delle ulteriori norme di questa legge e del suo regolamento di esecuzione non punita ai sensi del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate in caso di recidiva specifica nel medesimo quinquennio. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel corso del medesimo quinquennio.»

16. Le modificazioni apportate da questo articolo alla legge provinciale n. 20 del 1993 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 40-bis della legge provinciale n. 20 del 1993, come inserito dal comma 14 di questo articolo.

17. Le modificazioni degli articoli 19 e 20 della legge provinciale n. 20 del 1993 disposte da questo articolo trovano applicazione con riferimento alla prima elezione del presidente del collegio provinciale delle guide alpine successiva alla data di entrata in vigore di questa legge.

18. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 40-bis della legge provinciale n. 20 del 1993, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 5, 6, 7, 8 - comma 3 -, 9, 10 - commi 1, 4, 5, 8, 9 e 10 -, 11, 12, 13, 14, 15, 21 - commi 3, 4, 5 e 6 -, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 - commi 1, 2, 3, 7 e 8 -, 40 - commi 2, 3 e 4 - e 48 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20;

b) i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 59 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

c) la lettera vv) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;

d) i commi 1 e 2 dell'art. 31 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;

e) i commi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dell'art. 23 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

f) l'art. 47 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

19. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Art 16.

*Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
(Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate)*

1. L'art. 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. (*Divieto di circolazione*). — 1. Fermo restando il divieto di circolazione per i veicoli a motore stabilito dall'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), sui sentieri alpini iscritti nell'elenco previsto dall'art. 3 e sugli altri sentieri di montagna è vietata la circolazione anche con l'ausilio di altri mezzi meccanici. Per ridurre l'impatto estetico-paesaggistico il divieto è segnalato nelle zone di accesso ai sentieri alpini, anche non coincidenti con il sentiero, se possibile raggruppando per più sentieri la segnalazione del divieto.

2. Il divieto di circolazione non si applica alle tratte dei sentieri che coincidono con strade forestali ovvero con percorsi aventi le caratteristiche tecniche stabilite dalla giunta provinciale prendendo come parametro la pendenza e la larghezza media. La giunta provinciale stabilisce altresì le modalità con le quali il servizio provinciale competente in materia di turismo può autorizzare la circolazione dei mezzi meccanici non motorizzati per la realizzazione di manifestazioni turistiche o agonistiche o a seguito di richieste motivate inoltrate dai comuni territorialmente competenti.

3. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza di questo articolo sono affidate al personale incaricato dei servizi di polizia locale, a quello dei servizi di polizia forestale - anche appartenente ai comuni, ai loro consorzi o ad altri enti pubblici - e al personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi.»

Art. 17.

*Modificazione dell'art. 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27
(Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera).*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, è inserito il seguente:

«2-bis. A fronte di fondate esigenze, il termine per l'ultimazione delle iniziative di cui al comma 2 può essere ulteriormente prorogato previa richiesta motivata che deve essere presentata entro il termine di proroga precedentemente concesso.»

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano anche alle domande di proroga già presentate nel 2003.

Art. 18.

Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica).

1. Nel comma 6 dell'art. 5 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli esercizi alberghieri previsti dal comma 1, lettere c) e d), resta fermo quanto previsto dall'art. 13-bis.»

2. Dopo l'art. 13 della legge provinciale n. 7 del 2002 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. (*Disposizioni in materia di realizzazione di villaggi alberghieri e di residenze turistico alberghiere*). — 1. Nel caso di realizzazione di villaggi alberghieri e di residenze turistico alberghiere previste dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 5, la proprietà di tali strutture non può essere frazionata per tutto il periodo di permanenza del vincolo urbanistico di destinazione alberghiera dell'area interessata. Il vincolo di non frazionabilità è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario.»

Art. 19.

*Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8
(Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento)*

1. All'art. 6 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8; in fine al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «Con effetto dalla medesima data è trasferita alla società la titolarità dei marchi registrati dall'azienda per la promozione turistica del Trentino.»

2. Dopo l'art. 6 della legge provinciale n. 8 del 2002 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. (*Iniziative dirette della provincia in materia di valorizzazione territoriale e di prodotto*). — 1. La provincia può realizzare direttamente iniziative di carattere interregionale finalizzate all'attuazione di progetti di valorizzazione territoriale e di prodotto riguardanti l'intera provincia, parte di essa ovvero ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse.

2. Le iniziative previste dal comma 1 possono essere realizzate anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici o privati.

3. Con regolamento della giunta provinciale, da sottoporre al preventivo parere della competente commissione consiliare, sono stabilite le modalità per l'attuazione di questo articolo.»

3. All'art. 10 della legge provinciale n. 8 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: «fino ad un massimo di dodici mesi» sono aggiunte le seguenti: «, salvo proroga motivata stabilita dalla giunta provinciale nella misura massima di tre mesi»;

b) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La provincia subentra nei rapporti attivi e passivi non liquidati. Le eventuali eccedenze attive finali sono destinate ad iniziative a favore del turismo previste dalle leggi vigenti.»;

c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. I marchi di cui è titolare ciascuna azienda di promozione turistica sono trasferiti alla provincia la quale, su richiesta, può cederli in licenza esclusiva, a titolo gratuito, ai soggetti di cui all'art. 9 competenti per ambito. La provincia riconosce ai soggetti licenziatari la facoltà di sub-licenza. Le autorizzazioni all'uso del marchio rilasciate dalle aziende di promozione turistica mantengono validità fino alla data di cessazione della medesima autorizzazione, stabilita e preventivamente comunicata agli interessati da parte dei soggetti di cui all'art. 9.

5-ter. La provincia trasferisce alle aziende di promozione turistica in liquidazione i fondi necessari per far fronte ad oneri sopravvenuti dopo l'apertura della liquidazione.»

4. All'art. 11 della legge provinciale n. 8 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «Il suddetto personale, qualora inquadrato nei ruoli provinciali, è, di norma, messo a disposizione dei soggetti di cui all'art. 9. Le modalità di utilizzo del personale, la durata della messa a disposizione, i rapporti finanziari e quant'altro necessario, è regolato mediante intesa fra la provincia e ciascun soggetto interessato.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il personale delle aziende di promozione turistica, con qualifica di direttore, in servizio a tempo indeterminato, che non transiti presso i soggetti di cui all'art. 9, è inquadrato nei ruoli della provincia, nella qualifica dirigenziale ad esaurimento di direttore di divisione di cui all'art. 20 (Disposizioni transitorie per la prima applicazione della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. Il relativo trattamento economico è disciplinato dalla contrattazione collettiva provinciale per l'area della dirigenza. Nelle more è conservato il trattamento economico fisso e continuativo in godimento alla data di inquadramento, salvo conguaglio. Al predetto personale possono essere affidati gli incarichi di cui agli articoli 25 e 27 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.»

5. Al comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale n. 8 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «La provincia rilascia l'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «all'organizzazione»;

b) le parole: «lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), c) ed e)»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei pacchetti turistici formati ai sensi di questo articolo possono essere inseriti ulteriori servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio prodotti al di fuori del territorio provinciale.»

6. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nelle allegate tabelle A e B.

Art. 20.

Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, il quinto trattino è sostituito dal seguente: «- al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per l'espressione del parere della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale;».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 40 della legge provinciale n. 7 del 1987 è inserito il seguente:

«1-bis. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato all'esistenza di idonea copertura assicurativa in atto per la responsabilità civile per danni derivabili agli utenti ed ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista. Le caratteristiche della garanzia assicurativa e le modalità di accertamento della stessa sono stabilite dal regolamento di esecuzione.».

3. Dopo l'art. 40 della legge provinciale n. 7 del 1987 è inserito il seguente:

«Art. 40-bis. (Autorizzazione all'esercizio provvisorio delle piste da sci). — 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 40, nel caso di mancata ultimazione dei lavori di apprestamento delle piste da sci autorizzati ai sensi dell'art. 35, il servizio competente in materia di turismo può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio della pista da sci, previa presentazione di apposita domanda motivata e corredata da una dichiarazione del titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 34 e del direttore dei lavori che attesti l'agibilità della pista in quanto priva di situazioni di pericolo atipico in condizioni d'innervamento.

2. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio della pista da sci è rilasciata dal servizio competente in materia di turismo con le modalità previste dal comma 1 anche nel caso in cui non sia possibile provvedere con tempestività all'accertamento tecnico di cui all'art. 39, comma 2. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato all'esistenza della copertura assicurativa prevista dal comma 1-bis dell'art. 40.».

Art. 21.

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali).

1. Il comma 6 dell'art. 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, è sostituito dal seguente:

«6. Non si considera campeggio ai sensi di questa legge il campeggio mobile costituito da strutture poste in aderenza al terreno e comunque completamente rimovibili, organizzato unicamente per i propri soci in autogestione collettiva con il coinvolgimento diretto di ogni singolo associato. Tale attività può essere organizzata esclusivamente da enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che operano a livello anche nazionale con finalità ricreative, culturali o religiose in favore di giovani. Tali campeggi sono soggetti esclusivamente alla disciplina di cui all'art. 12.».

2. Il comma 6 dell'art. 5 della legge provinciale n. 33 del 1990 è sostituito dal seguente:

«6. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a tempo indeterminato, ferma restando la necessaria permanenza dei requisiti previsti dal medesimo comma.».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale n. 33 del 1990 è inserito il seguente:

«5-bis. Nei periodi di chiusura, previa comunicazione al comune competente per territorio, è consentito ai gestori dei campeggi l'attivazione di spazi adibiti a sosta camper, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 14 del decreto del presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. concernente le aree di sosta.».

4. L'art. 10 della legge provinciale n. 33 del 1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (Tariffe). — 1. I titolari o i gestori degli esercizi ricettivi all'aria aperta sono tenuti a presentare su apposito modello, predisposto dal servizio competente in materia di turismo, entro il 30 giugno di ogni anno le tariffe massime giornaliere da applicare nel periodo dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo.

2. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche), i prezzi delle prestazioni fornite dagli esercizi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge sono determinati liberamente da ciascun titolare o gestore.

3. Le tariffe massime giornaliere che si intendono applicare per l'uso di ciascun allestimento o attrezzatura di cui i complessi medesimi sono dotati, devono essere comunicate rispettivamente:

a) per gli esercizi situati negli ambiti territoriali omogenei, di cui all'art. 8 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento), ai soggetti previsti dall'art. 9 della medesima legge provinciale competenti per il territorio in cui è situato l'esercizio;

b) per gli esercizi situati al di fuori degli ambiti territoriali omogenei di cui al precedente punto a), ovvero in ambiti territoriali omogenei in cui non è presente alcuno dei soggetti previsti dall'art. 9 della legge provinciale n. 8 del 2002, ai consorzi di associazioni pro loco previsti dal titolo IV della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della provincia autonoma di Trento), ovvero al servizio provinciale competente in materia di turismo nel caso in cui non sia presente sul territorio alcun consorzio.

4. I soggetti previsti al comma 3 devono inserire i prezzi comunicati nel sistema informatico del turismo entro il 30 settembre successivo al termine della presentazione e devono trasmettere all'esercizio ricettivo alla aria aperta una copia della tabella dei prezzi al fine della sua esposizione al pubblico.

5. L'omessa comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione delle ultime tariffe regolarmente presentate.».

5. In sede di prima applicazione, la presentazione delle tariffe massime di cui all'art. 10 della legge provinciale n. 33 del 1990 da parte dei titolari o dei gestori degli esercizi ricettivi all'aria aperta è effettuata entro il 30 giugno 2005. Fino a tale data le comunicazioni sono effettuate secondo quanto previsto dallo stesso art. 10 nel testo previgente alla sostituzione apportata con il presente articolo.

6. L'art. 12 della legge provinciale n. 33 del 1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (Campeggi mobili). — 1. L'allestimento, in aree pubbliche o private, di campeggi mobili previsti dall'art. 2, comma 6, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente a seguito di apposita richiesta dalla quale risultino:

a) le generalità dei responsabili della conduzione del campeggio, designati dagli enti, dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 2, comma 6;

b) la durata del campeggio, comunque non superiore a quarantacinque giorni nell'arco dell'anno, e il numero delle persone presenti;

c) l'area d'insediamento prescelto;

d) l'assenso del proprietario dei terreni;

e) le caratteristiche del campeggio e le misure idonee ad assicurare il rispetto delle condizioni indispensabili in materia di igiene, sanità pubblica e pubblica incolumità.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del comune della richiesta, in assenza di diniego, l'attività può essere iniziata.

3. Per favorire la realizzazione di attività socio-educative e formative e in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 la giunta provinciale determina, con propria deliberazione, le modalità nel rispetto delle quali è consentito effettuare campeggi mobili itineranti che prevedono soste non superiori a quattro giorni; con la medesima deliberazione sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione degli enti, associazioni e organizzazioni ai quali è riconosciuta la possibilità di svolgere tale attività.».

7. Dopo l'art. 23 della legge provinciale n. 33 del 1990 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. (Iniziativa di qualificazione ambientale). — 1. Al fine di sostenere le attività volte a migliorare gli standard qualitativo-ambientale dei campeggi ubicati in provincia di Trento, la provincia concede contributi nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di progetti promossi dalle associazioni degli esercenti l'attività di campeggio più rappresentative a livello provinciale.

2. Con propria deliberazione la giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 nonché per la concessione dei contributi previsti dal medesimo comma.».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 3 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali)

1. L'art. 3 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (*Commissione tecnica per l'idrotermalismo*). — 1. Per gli adempimenti derivanti da questa legge la giunta provinciale si avvale di una commissione tecnica composta:

a) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo, che la presiede;

b) dal dirigente di uno dei servizi provinciali competenti in materia sanitaria;

c) dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo;

d) dal dirigente del servizio provinciale competente in materia mineraria;

e) dal dirigente del servizio provinciale competente in materia geologica;

f) dal funzionario responsabile dell'unità operativa di igiene, epidemiologia e sanità pubblica dell'azienda provinciale per i servizi sanitari;

g) dal funzionario responsabile del settore laboratorio e controlli dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

h) da un ingegnere della provincia;

i) da due esperti in materie termali;

j) da un rappresentante designato dall'azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. La commissione può inoltre chiamare, di volta in volta, a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici o esperti particolarmente competenti per l'esame di singoli problemi.

3. La commissione è nominata con deliberazione della giunta provinciale e dura in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

4. In caso di assenza il presidente delega il suo sostituto fra gli altri componenti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettere h) e i).

5. Ciascuno dei componenti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettere h) e i), può farsi rappresentare, di volta in volta, da un proprio delegato.

6. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente del servizio provinciale competente in materia di turismo.

9. Ai componenti la commissione tecnica, nonché ai tecnici o esperti di cui al comma 2, spettano i compensi stabiliti dalla normativa provinciale in materia.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

Art. 23.

Modificazioni della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)

1. La lettera d) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9, è sostituita dalla seguente:

«d) sia stata stipulata una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 8;».

2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 della legge provinciale n. 9 del 1988 sono abrogati.

3. L'art. 8 della legge provinciale n. 9 del 1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Garanzia assicurativa*). — 1. Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima del rilascio dell'autorizzazione, polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni in materia della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

2. Le agenzie di viaggio e turismo inviano al servizio competente in materia di turismo copia delle polizze assicurative e trasmettono a ogni singola scadenza la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del relativo premio assicurativo. Il mancato pagamento del premio assicurativo entro la scadenza o la mancata trasmissione della relativa documentazione entro due giorni dalla scadenza comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 300 euro. La mancanza della copertura assicurativa prevista da questo articolo comporta la sospensione dell'attività e, decorsi trenta giorni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 o la chiusura della filiale di cui all'art. 4.

3. Il dirigente del servizio competente in materia di turismo stabilisce con propria determinazione il contenuto minimo obbligatorio dei contratti assicurativi, indicando tra l'altro i massimali minimi di copertura con riferimento all'attività esercitata e le clausole volte ad assicurare la più sollecita liquidazione del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio.»

4. La lettera b) del comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale n. 9 del 1988 è sostituita dalla seguente:

«b) prima dell'inizio dell'attività di cui al comma 1, sia stata stipulata una polizza assicurativa secondo quanto previsto dall'art. 8.».

5. I commi 4 e 5 dell'art. 25 della legge provinciale n. 9 del 1988 sono abrogati.

6. I depositi cauzionali prestati ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale n. 9 del 1988 nel testo previgente alle modifiche apportate con il comma 3 di questo articolo sono svincolati d'ufficio entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI ALLE IMPRESE,
DI INDUSTRIA E DI CAVE

Art. 24.

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, è sostituito dal seguente:

«1. Possono essere agevolate le spese tese a realizzare ricerca applicata. Le spese ammissibili per gli interventi di ricerca applicata, compresa la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, come definite dalla Commissione europea, che sono esaminate nell'ambito della procedura valutativa di cui all'art. 14, sono individuate sulla base del parere di uno o più esperti appositamente nominati; quelle esaminate nell'ambito della procedura automatica di cui all'art. 13 sono individuate sulla base di una perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili.».

2. All'art. 12 della legge provinciale n. 6 del 1999 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Possono essere presentate domande di agevolazione in procedura automatica anche per superi di spesa rispetto a domande già presentate con procedura valutativa.».

3. All'art. 13 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le fattispecie di domande per ottenere la concessione delle agevolazioni con procedura automatica sono individuate dai criteri e modalità per l'applicazione di questa legge previsti dall'art. 35. I medesimi criteri individuano il limite massimo di spesa ammissibile, le misure di contributo spettanti, le modalità di presentazione delle domande nonché la relativa documentazione ispirata alla massima semplicità e che consenta, ove possibile, l'utilizzo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà;».

b) i commi 2 e 4 sono abrogati.

4. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale n. 6 del 1999 è inserito il seguente:

«1-bis. I criteri e modalità di cui all'art. 35, anche in deroga ai profili d'esame indicati al comma 1, individuano disposizioni semplificate per la presentazione e per l'analisi delle domande che prevedono una spesa non superiore ad una determinata soglia.»

5. Nel comma 7 dell'art. 15 della legge provinciale n. 6 del 1999 le parole: «Dopo l'erogazione dell'anticipazione da parte degli enti affidatari,» sono soppresse.

6. All'art. 16 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Non comporta violazione degli obblighi di cui al comma 1 da parte dell'impresa che beneficia dei contributi:

a) la cessione o il conferimento dell'azienda, la trasformazione o la fusione dell'impresa nonché la successione per causa di morte, sempreché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per accedere alle agevolazioni, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi; i contributi non ancora liquidati sono liquidati al soggetto subentrante;

b) l'affitto dell'azienda, sempreché l'affittuario continui ad esercitare l'impresa;

c) la cessione dei beni immobili a società controllanti o controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o a società controllate dal medesimo soggetto che controlla la società cedente, purché i beni immobili siano utilizzati per l'esercizio dell'impresa; a tali fini è preso in considerazione anche il controllo effettuato in via indiretta.»

b) il comma 3-bis è abrogato.

7. All'art. 17 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: «e sanzioni» sono soppresse;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La revoca dei contributi disposta ai sensi del comma 1 è graduata in relazione alla durata e alla gravità dell'infrazione.

3. Nel caso in cui il contributo o l'anticipazione siano stati ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'agevolazione è revocata per la parte del beneficio ottenuta sulla base di tali dichiarazioni. Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalla vigente legislazione statale, resta esclusa l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative.»

8. All'art. 25 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. La provincia, inoltre, può apprestare aree di proprietà dei soggetti di cui al comma 1 o di altri soggetti, anche privati, su loro richiesta e con loro assenso sul progetto di apprestamento; l'apprestamento può essere parzialmente realizzato anche dai suddetti proprietari. Gli interventi di apprestamento sono regolati da una convenzione che prevede il rimborso alla provincia o ai soggetti proprietari delle spese sostenute nei limiti stabiliti dalla deliberazione di cui all'art. 35, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.»

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le aree e le strutture acquisite ai sensi di questa sezione, o comunque già di proprietà dei soggetti di cui al comma 1, possono essere cedute in proprietà ad imprese. Sulle medesime aree può inoltre essere costituito il diritto di superficie. In quest'ultimo caso, allo scadere del termine, le aree possono essere cedute in proprietà all'impresa assegnataria, a condizione che siano stati osservati tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto. Le superfici delle aree da assegnare in proprietà o mediante costituzione del diritto di superficie sono determinate tenendo conto dei settori di attività, delle caratteristiche delle aziende e del numero dei lavoratori occupati. Le strutture di cui alla presente sezione possono inoltre essere utilizzate mediante la stipulazione di contratti di locazione.

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'assegnazione delle aree e delle strutture è disposta nel rispetto dei criteri e delle modalità indicati nella deliberazione della giunta provinciale di cui all'art. 35 che, tra l'altro, stabilisce:

a) le modalità di pubblicazione dell'avviso di assegnazione;

b) i termini di presentazione delle domande;

c) le priorità e le modalità del confronto tra gli aspiranti assegnatari nel caso di domande concorrenti sul medesimo lotto o su una stessa struttura.»

d) nel comma 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero qualora costituiscano sfrido o appendice non direttamente utilizzabile per attività produttive».

9. Alla fine del comma 1 dell'art. 27 della legge provinciale n. 6 del 1999 è aggiunto il seguente periodo: «Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla procedura espropriativa necessaria alla realizzazione delle opere previste nei progetti di apprestamento.»

10. All'art. 28 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 la parola: «decreto» è sostituita dalla seguente: «provvedimento»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le strade, unitamente alle aree di pertinenza, realizzate dalla provincia ai sensi di questa sezione, salvo che siano classificate come provinciali, sono cedute ai comuni a titolo gratuito con apposito provvedimento. Tale provvedimento costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore dei comuni.»

11. All'art. 29 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il benessere della provincia previsto da questo articolo e da analoghe previgenti disposizioni provinciali e regionali può essere concesso anche nel caso di trasferimento a terzi non esercenti le attività previste dal comma 1 qualora il medesimo trasferimento sia funzionale alla regolarizzazione di confini ovvero riguardi l'alienazione a soggetti confinanti di porzioni di terreno di entità minima rispetto all'area apprestata.»

b) nel comma 6 dopo le parole: «mediante costituzione» sono inserite le seguenti: «o trasferimento», e sono soppresse le parole: «limitata al sedime del fabbricato e alla servitù di accesso allo stesso».

12. L'art. 30 della legge provinciale n. 6 del 1999 è abrogato.

13. Dopo il comma 7 dell'art. 33 della legge provinciale n. 6 del 1999 è inserito il seguente:

«7-bis. Le attività previste dagli articoli 20 e 21 possono essere affidate anche all'Agenzia per lo sviluppo S.p.a.. In tale caso il fondo costituito presso l'Agenzia per lo sviluppo S.p.a., ai sensi dell'art. 24, può essere utilizzato anche per il finanziamento delle predette attività e si applica la disciplina prevista da questo articolo in quanto compatibile.»

14. All'art. 35 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, alla lettera m), le parole: «, le sanzioni» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per la modificazione della deliberazione prevista dal comma 1 relativamente ai contenuti previsti dalle lettere b), i), l) e m) del medesimo comma, nonché per l'adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di questa legge, non sono richieste le consultazioni previste dal comma 1 e si prescinde dalla procedura disciplinata dal comma 2».

15. I commi 3 e 3-bis dell'art. 25 della legge provinciale n. 6 del 1999, come modificato dal comma 8, hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle modificazioni alla deliberazione prevista dall'art. 35 della legge provinciale n. 6 del 1999, come modificato dal comma 14, necessarie per adeguarsi alla nuova disciplina.

16. Le modificazioni all'art. 17 della legge provinciale n. 6 del 1999, introdotte dal comma 7, trovano applicazione, in quanto più favorevoli, anche con riguardo ai procedimenti sanzionatori non ancora definiti alla data di entrata in vigore di questa legge.

17. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Art. 25.

Aiuti specifici per i patti di prodotto

1. Per promuovere e valorizzare le filiere di specializzazione del tessuto produttivo trentino, in armonia con il programma di sviluppo provinciale, la provincia sostiene i consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, per l'erogazione di servizi alle imprese aderenti, volti a favorire la produzione in forma integrata di beni o servizi che rispondano ad esigenze di riconoscibilità dei valori qualitativi, organizzativi ed etici del sistema economico locale.

2. Per i fini del comma 1 la provincia promuove specifici accordi con le parti imprenditoriali e sociali.

3. Per i fini di questo articolo, la giunta provinciale è autorizzata a concedere gli aiuti di cui all'art. 16 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), integrando, ove occorra, la deliberazione di attuazione prevista dall'art. 4 della legge provinciale n. 17 del 1993, nonché, in presenza delle previste iniziative, gli aiuti di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

4. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Art. 26.

Iniziative di promozione della cultura e dell'etica d'impresa

1. Per promuovere interventi che accrescano la cultura e l'etica d'impresa, che favoriscano anche il miglioramento delle condizioni di lavoro, la prevenzione degli infortuni, la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti nonché gli incentivi alla sicurezza, la giunta provinciale può organizzare direttamente od indirettamente, anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici o privati, iniziative varie, anche di carattere formativo.

2. Nel caso di interventi indiretti, la giunta provinciale può concorrere mediante contributi ai soggetti promotori o con messa a disposizione di materiale, strutture o personale.

3. La giunta provinciale fissa criteri e modalità di intervento - entro i limiti di spesa di cui all'art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei servizi della provincia autonoma di Trento) - tenendo conto della rilevanza dell'iniziativa in rapporto agli interessi della collettività provinciale o locale, della partecipazione di altri soggetti, della spesa complessiva prevista e delle disponibilità finanziarie, rispettando, nel caso di imprese, la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

4. L'erogazione dei contributi di cui al comma 2 può essere disposta anche in via anticipata nella misura massima del 50 per cento dell'importo ammesso a contributo.

5. Per i fini di questo articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007.

6. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

Art. 27.

Modificazioni della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3-bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. A garanzia dell'esatto adempimento degli interventi di ripristino e di messa in sicurezza, al rilascio della concessione di coltivazione di giacimenti minerari, il concessionario, qualora stabilito nel relativo provvedimento, versa una cauzione rapportata al costo degli interventi.

1-ter. L'ammontare della cauzione, che può essere prestata sotto forma di fidejussione resa da banche, assicurazioni o da enti di garanzia individuati dalla giunta provinciale, viene stabilito nel provvedimento concessorio.».

Art. 28.

Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento)

1. L'art. 4 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Comitato tecnico interdisciplinare). — 1. Per l'elaborazione della proposta di piano di cui all'art. 3 e per l'espressione dei pareri e delle determinazioni previsti da questa legge, è istituito un comitato tecnico interdisciplinare composto:

a) da quattro funzionari provinciali, addetti rispettivamente alle materie dell'urbanistica; della tutela del paesaggio, delle miniere e delle foreste;

b) da un funzionario del servizio provinciale competente in materia geologica;

c) da un funzionario provinciale esperto in valutazione di impatto ambientale;

d) da un esperto in organizzazione aziendale industriale;

e) dal dirigente del servizio competente in materia di cave o da un suo delegato.

2. Per l'esame definitivo della proposta di piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali o di sue varianti o aggiornamenti il comitato è integrato:

a) da un componente della commissione urbanistica provinciale, di cui all'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio);

b) da un componente della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'art. 8 della legge provinciale n. 22 del 1991;

c) da un componente del comitato tecnico forestale, di cui all'art. 31 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse);

d) da due esperti in organizzazione aziendale industriale.

3. Il comitato è presieduto dal dirigente generale del dipartimento competente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal dirigente del servizio competente in materie di cave. Per le sedute relative al procedimento di formazione del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, il comitato è presieduto dall'assessore competente in materia di cave ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal dirigente generale competente.

4. Il comitato è nominato dalla giunta provinciale; i componenti individuati alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono designati dai presidenti dei rispettivi organi collegiali.

5. Con le modalità del comma 4 vengono nominati anche i membri supplenti dei componenti individuati dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e dal comma 2.

6. Per il funzionamento e la durata del comitato, per la chiamata di eventuali esperti, nonché per i compensi da attribuire ai commissari, si applicano le vigenti norme disciplinanti la commissione urbanistica provinciale.

7. I componenti individuati dal comma 2 restano in carica per il periodo necessario per l'esame del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali o delle sue varianti o aggiornamenti.».

2. All'art. 4-bis della legge provinciale n. 6 del 1980 sono apporate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le riunioni del comitato tecnico interdisciplinare, nel corso delle quali sono assunte le determinazioni in materia di tutela del paesaggio e del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 9-bis sono valide purché siano presenti i due funzionari competenti per le materie della tutela del paesaggio e delle foreste.».

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le riunioni del comitato tecnico interdisciplinare, preordinate all'esame definitivo della proposta del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali o dei relativi aggiornamenti, integrato ai sensi del comma 2 dell'art. 4, sono valide purché siano presenti i funzionari indicati al comma 1 e i componenti previsti dall'art. 4, comma 2, lettere b) e c).».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 6 del 1980 è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui al comma 1 è possibile realizzare, qualora ammesse dalla normativa urbanistica, opere non rientranti nella disciplina di questa legge, ferma restando la necessità di acquisire il parere favorevole del comitato tecnico interdisciplinare sulla compatibilità dell'intervento con la corretta e razionale coltivazione del giacimento.».

4. Al sesto comma dell'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 1980 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Con l'autorizzazione o una sua successiva integrazione il sindaco può consentire al titolare dell'autorizzazione di installare o realizzare, all'interno delle aree identificate nell'autorizzazione o individuate specificatamente nei programmi di attuazione di cui all'art. 6, strutture o impianti fissi per la coltivazione della cava e la lavorazione del materiale ivi estratto nonché del materiale proveniente dalle eventuali altre cave della medesima area estrattiva così come individuata dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, con esclusione di strutture o impianti destinati alla trasformazione del relativo materiale. Le predette strutture o impianti fissi possono anche lavorare materiale proveniente da altre attività di coltivazione e di scavo purché in misura non prevalente rispetto al materiale complessivamente lavorato.»;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Per il rilascio dell'autorizzazione a realizzare strutture e impianti di cui al presente comma non si applica la procedura prevista dall'art. 9-bis.».

5. Dopo il sesto comma dell'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 1980 è inserito il seguente:

«I materiali risultanti da scavi effettuati per la realizzazione di opere pubbliche, nonché quelli risultanti dall'asporto di vecchie discariche di porfido, che non si configurano come rifiuto ai sensi delle norme vigenti, qualora esista lo spazio sufficiente e comunque non costituisca ostacolo o pericolo per l'attività, possono essere depositati sul piazzale di cava anche per essere lavorati, senza limitazioni, negli impianti di cui al sesto comma.

6. L'art. 8 della legge provinciale n. 6 del 1980 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Domanda per ottenere l'autorizzazione*). — 1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione prevista all'art. 7 presenta domanda al sindaco del comune nel cui territorio ricade l'area per la quale l'autorizzazione viene richiesta.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo articolo la giunta provinciale stabilisce la documentazione da allegare e le modalità di presentazione delle domande. Fino all'approvazione delle nuove modalità continuano ad applicarsi le precedenti.».

7. Il quinto comma dell'art. 9 della legge provinciale n. 6 del 1980 è sostituito dal seguente:

«Il comitato, inoltre, indica l'ammontare della cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal disciplinare, precisando quali inadempimenti possano dar luogo all'incameramento totale o parziale della cauzione. La cauzione è versata dal richiedente prima del rilascio dell'autorizzazione anche sotto forma di fidejussione resa da banche, assicurazioni o da enti di garanzia individuati dalla giunta provinciale.».

8. Al comma 3 dell'art. 9-bis le parole: «dai componenti di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai funzionari competenti per le materie della tutela del paesaggio e delle foreste, previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a)».

9. Il comma 4 dell'art. 9-bis della legge provinciale n. 6 del 1980 è sostituito dal seguente:

«4. Le determinazioni in materia di tutela del paesaggio e del vincolo idrogeologico espresse ai sensi dei commi 2 e 3, tengono luogo dei provvedimenti e degli atti previsti dalle leggi vigenti nelle corrispondenti materie. Qualora nella seduta del comitato tecnico interdisciplinare vi sia motivato dissenso rispetto a prescrizioni contenute in tali determinazioni, la decisione è rimessa alla giunta provinciale, che si esprime entro sessanta giorni.

10. L'art. 25 della legge provinciale n. 6 del 1980 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. (*Sanzioni e provvedimenti di sospensione dei lavori*). — 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato per le violazioni alle norme di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da 600 a 3.200 euro per chi intraprende, all'interno di area individuata dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, attività di ricerca o coltivazione di cave o torbiere senza la prescritta autorizzazione o concessione;

b) da 300 a 1.600 euro per l'installazione o la realizzazione di impianti o strutture di cui al sesto comma dell'art. 7, senza l'autorizzazione ivi prevista, ferme restando le sanzioni disposte dalla disci-

plina in materia urbanistica, qualora detti impianti o strutture non siano suscettibili di essere autorizzati ai sensi della medesima disciplina o vengano comunque utilizzati fuori dai limiti ivi consentiti;

c) da 300 a 1.600 euro per chi non ottempera alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione o concessione o dai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 10 e 11;

d) da 600 a 3.200 euro nei casi previsti dalla lettera c), quando l'infrazione commessa comporta grave pregiudizio per il razionale sfruttamento dei giacimenti.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a), il sindaco ordina la sospensione immediata dei lavori.

3. Dell'accertamento delle infrazioni sono incaricati i funzionari degli uffici preposti alla sorveglianza sulle cave e torbiere, i quali redigono il relativo verbale e lo trasmettono all'ufficio competente.».

11. Dopo l'art. 25 della legge provinciale n. 6 del 1980 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. (*Temperamento del regime sanzionatorio*). — 1. La giunta provinciale con proprio provvedimento individua le ipotesi di violazioni amministrative di cui alla presente legge che, non avendo determinato danni irreversibili, possono essere regolarizzate senza dare luogo al pagamento della sanzione.

2. Per eliminare la violazione accertata, il verbalizzante impartisce al contravventore una specifica prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il tempo tecnicamente necessario.

3. Il termine previsto dal comma 2 è prorogabile, a richiesta del contravventore, per la particolare complessità dell'adempimento. In nessun caso la proroga può superare i sei mesi.

4. Copia della prescrizione è eventualmente comunicata anche al rappresentante legale dell'ente, qualora diverso dal contravventore, nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, il verbalizzante verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità indicate.

6. Ove risulti preciso adempimento, la contestazione è archiviata; ove risulti inadempimento, totale o parziale, si procede con l'applicazione della sanzione prevista.».

12. Il quarto comma dell'art. 26 della legge provinciale n. 6 del 1980 è sostituito dal seguente:

«Il terzo comma non si applica quando le attività estrattive sono abusivamente esercitate in aree non previste dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali. In tali casi l'accertamento è effettuato, di norma, dagli organi di vigilanza competenti nelle materie concernenti l'uso del territorio, la tutela dell'ambiente e il vincolo idrogeologico, che si avvalgono, se occorre, del supporto tecnico del servizio provinciale competente in materia mineraria.».

13. Il primo comma dell'art. 27 della legge provinciale n. 6 del 1980 è sostituito dal seguente:

«Chiunque esegua lavori di ricerca o coltivazione di cave o torbiere oppure installi o realizzi le strutture o impianti di cui al sesto comma dell'art. 7 senza la prescritta autorizzazione o concessione, oltre ad essere sottoposto alle sanzioni amministrative previste dal comma 1 dell'art. 25, è tenuto a eseguire a sue spese i lavori occorrenti per la restituzione in pristino dei luoghi, entro il termine e con le modalità fissate dal sindaco con propria ordinanza, sentito il comitato tecnico interdisciplinare. Il sindaco adotta l'ordinanza anche quando non sono stati realizzati, alla scadenza dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione, i programmi di sistemazione del suolo o di ripristino ambientale, o quando non sono state rimosse le strutture o gli impianti di cui al sesto comma dell'art. 7, nel periodo ivi previsto. In caso di mancata esecuzione dell'ordinanza entro il termine prescritto il sindaco provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente, anche utilizzando la cauzione prestata.».

14. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

*Capo V*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEL METANO
E DI RISPARMIO ENERGETICO

Art. 29.

Modificazione dell'art. 4 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8 (Intervento a favore della realizzazione delle reti di distribuzione del metano nella provincia di Trento).

1. Il secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8, è abrogato.

Art. 30.

Sostituzione dell'art. 3-sexies della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia).

1. L'art. 3-sexies della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 3-sexies. (Contributo per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale). — 1. La provincia può concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell'alimentazione con carburanti meno inquinanti. Con deliberazione della giunta provinciale sono determinate le tipologie di veicoli il cui acquisto può essere finanziato nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi. Tale deliberazione è adottata previo parere della competente commissione consiliare.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 31.

Riferimento delle spese e copertura degli oneri

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2005-2007 indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. Per il triennio 2005-2007 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella B. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 32.

Variazioni di bilancio

1. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).

Art. 33.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 11 marzo 2005

DELLAI

(Omissis).

05R0438

(Provincia di Bolzano)DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 gennaio 2005, n. 1.**Regolamento sulla mediazione al lavoro pubblica**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 15 febbraio 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4091 del 15 novembre 2004

E M A N A

il seguente regolamento:

DISPOSIZIONI SULLA MEDIAZIONE AL LAVORO PUBBLICA

Art. 1.

Accertamento dello stato di disoccupazione

1. Lo stato di disoccupazione o di inoccupazione va comprovato dalla persona interessata mediante presentazione presso l'ufficio servizio lavoro e la contestuale dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa.

2. L'accertamento dello stato di disoccupazione o di inoccupazione si completa con la definizione consensuale tra la persona interessata e l'ufficio servizio lavoro delle modalità per la ricerca attiva di un'occupazione. A tale scopo, l'ufficio servizio lavoro sottopone alla persona disoccupata ovvero inoccupata la sottoscrizione di un patto di servizio che prevede:

a) l'indicazione delle prestazioni offerte e dei servizi dovuti da parte dell'ufficio servizio lavoro, le prestazioni offerte dagli altri servizi accreditati all'avviamento al lavoro e dagli istituti di formazione ed orientamento professionale, nonché di altri servizi pubblici e privati;

b) i colloqui obbligatori presso l'ufficio servizio lavoro e le informazioni circa le condizioni che comportano la perdita dello stato di disoccupazione;

c) l'obbligo per la persona interessata di adempiere a tutte le misure concordate e di svolgere una ricerca attiva del lavoro.

3. Il patto di servizio è integrato da un piano d'azione individuale, con il quale sono stabilite le misure per una ricerca attiva del lavoro e per il miglioramento della situazione professionale.

4. Per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione resta ferma la competenza dell'INPS.

Art. 2.

Verifica dello stato di disoccupazione

1. L'ufficio servizio lavoro verifica periodicamente lo stato di disoccupazione - di regola con cadenza almeno trimestrale - al fine di favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro e prevenire la disoccupazione di lunga durata.

2. La persona disoccupata dimostra l'immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro ovvero alla sua ricerca attiva mediante:

a) l'accettazione di una congrua offerta di lavoro;

b) l'accettazione di una misura concordata di inserimento lavorativo;

c) la frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale;

d) ulteriori iniziative personali finalizzate alla ricerca di lavoro.

3. L'ufficio servizio lavoro effettua una duplice verifica:

a) attraverso il sistema obbligatorio di notifica d'inizio e di cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifiche, l'ufficio verifica se la persona sia effettivamente priva di lavoro, anche ricorrendo ad idonee misure di controllo attivate dalla ripartizione lavoro con l'ausilio delle banche dati disponibili e servendosi dei servizi ispettivi competenti;

b) l'ufficio verifica inoltre l'immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro ed alla sua ricerca attiva attraverso l'evidente impegno da parte della persona interessata, conformemente alla dichiarazione resa d'immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro, al patto di servizio ed al piano d'azione individuale.

4. I risultati della verifica rappresentano i presupposti per la conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione. L'esito della verifica deve essere documentato e condiviso con la persona interessata, che sottoscrive il documento insieme al consulente dell'ufficio servizio lavoro.

Art. 3.

Perdita e conservazione dello stato di disoccupazione in caso di assunzione

1. Lo stato di disoccupazione viene meno con l'inizio di un lavoro dipendente o autonomo. Si conserva invece lo stato di disoccupazione quando l'attività lavorativa subordinata o autonoma intrapresa non assicura un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifiche, e la persona interessata presenta all'ufficio servizio lavoro richiesta scritta di conservazione dello stato di disoccupazione. La richiesta va inoltrata all'ufficio entro e non oltre tre mesi a partire dal primo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

2. La persona che non supera la soglia di reddito minimo personale di cui al comma 1, conserva lo stato di disoccupazione anche in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore agli otto mesi - ovvero quattro mesi se si tratta di giovani - sempre che presenti la richiesta prevista al comma 1. La previsione di non superare nel corso dell'anno il reddito minimo personale escluso da imposizione deve essere certificata dalla persona interessata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 4.

Ulteriori condizioni di perdita o di conservazione dello Stato di disoccupazione

1. Accanto all'ipotesi d'assunzione al lavoro, la mancata presentazione senza giustificato motivo ad un colloquio di orientamento su invito dell'ufficio servizio lavoro ed il rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro sono cause della perdita dello stato di disoccupazione.

2. L'accertamento delle cause che inducono la perdita dello stato di disoccupazione, è disposto sulla base delle procedure di cui all'art. 2, del patto di servizio e del piano d'azione individuale. La perdita dello stato di disoccupazione per le cause di cui al comma 1 del presente articolo impedisce all'interessato/a di rendere nuova dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa all'ufficio servizio lavoro per un periodo di tre mesi, che decorrono dalla data della perdita dello *status* medesimo.

3. Le cause di forza maggiore ed altri impedimenti oggettivi rappresentano un giustificato motivo per la mancata presentazione ad un colloquio d'orientamento e vanno valutati caso per caso tenuto conto del patto di servizio e degli accordi siglati nel piano d'azione individuale.

Art. 5.

Mercato del lavoro e immediata disponibilità al lavoro

1. L'immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca attiva di un'occupazione è condizione irrinunciabile per il riconoscimento dello stato di disoccupazione da parte dell'ufficio servizio lavoro. Questa condizione viene ribadita in modo esplicito nel patto di servizio. Il piano d'azione individuale fa riferimento all'immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca attiva di un'occupazione da parte della persona interessata, tenuto conto delle seguenti condizioni specifiche:

a) la situazione del mercato del lavoro, con particolare attenzione alle specificità strutturali locali e del fabbisogno di forza lavoro stagionale;

b) i requisiti professionali e personali, le competenze specifiche e le capacità di sviluppo individuale, gli interessi e le aspirazioni nonché le condizioni di vita del soggetto interessato;

c) le offerte formative disponibili e le iniziative di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale sia individuali, sia rivolte a gruppi omogenei di persone in cerca di occupazione.

2. Le misure concordate nel piano d'azione individuale hanno lo scopo di trovare quanto prima possibile una nuova occupazione e di favorire lo sviluppo delle potenzialità professionali della persona interessata.

Art. 6.

La congrua offerta di lavoro

1. Un'offerta di lavoro è congrua in coerenza con il patto di servizio ed il piano individuale d'azione, nei seguenti casi:

a) quando corrisponde alla qualifica professionale della persona disoccupata;

b) quando corrisponde al trattamento economico e normativo previsto dal relativo contratto collettivo di settore;

c) quando la sede di lavoro sia raggiungibile dal comune di residenza della persona interessata in meno di 60 minuti utilizzando i mezzi pubblici. Nel caso in cui la persona sia disponibile solo per rapporti di lavoro part-time ai sensi dell'art. 8 o versi nelle condizioni di vita previste dal comma 2, la congrua distanza dal luogo di lavoro può essere ridotta in base alle circostanze.

2. Per valutare la congruità dell'offerta di lavoro vanno considerate le condizioni di vita della singola persona, come:

a) donne in reinserimento lavorativo;

b) persone che hanno cessato il rapporto di lavoro per motivi legati alla nascita o all'adozione di un figlio;

c) persone di età superiore a 50 anni che non percepiscono assistenza sociale o previdenziale;

d) persone con i presupposti per il collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 7.

Lavoro stagionale

1. Ai sensi dell'art. 5 vanno tenuti in considerazione il fabbisogno specifico di lavoro stagionale dell'economia locale e le specifiche esigenze delle persone con rapporto di lavoro stagionale.

2. Conservano lo stato di disoccupazione le persone che, dopo aver svolto un lavoro stagionale, dichiarano nel patto di servizio:

a) di riprendere entro e non oltre tre mesi un rapporto di lavoro stagionale presso un datore di lavoro individuato nominalmente e,

b) di non essere interessate a rapporti di lavoro di altra natura.

3. Le persone di cui al comma 2, che non riprendano il lavoro entro il termine dichiarato, sono convocate dall'ufficio servizio lavoro, entro il mese successivo, per un colloquio di orientamento. La mancata presentazione al colloquio o il rifiuto di una congrua offerta di lavoro implica la perdita dello stato di disoccupazione allo scadere dei tre mesi di cui al precedente comma 2, lettera a).

Art. 8.

Part-time

1. La dichiarazione di disponibilità allo svolgimento o alla ricerca di attività lavorativa part-time, indicata nel patto di servizio, può essere riconosciuta valida ai fini del riconoscimento dello stato di disoccupazione.

Art. 9.

Assistenze parentali

1. Le necessità derivanti dall'assistenza ai figli propri o adottati e dall'assistenza a familiari bisognosi di cure devono essere inserite nel piano d'azione individuale e sono da tenere in considerazione per la verifica della disponibilità al lavoro e per la scelta delle offerte lavorative o formative.

Art. 10.

Persone disabili

1. Le persone iscritte alla lista di collocamento obbligatorio presso l'ufficio servizio lavoro sono in stato di disoccupazione e, accanto al diritto al collocamento mirato e all'assistenza ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e del decreto del presidente della provincia 20 agosto 1984, n. 20, e successive modifiche, possono usufruire dei servizi di mediazione e orientamento al lavoro ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifiche, e del presente regolamento.

Art. 11.

Borsa lavoro

1. Le richieste di lavoro delle persone disoccupate sono pubblicate in Internet nella Borsa lavoro elettronica della rete civica. La pubblicazione ha luogo nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 6, 7, 8, 9 e 10, del patto di servizio e del piano d'azione individuale.

Art. 12.

La sospensione dello stato di disoccupazione

1. La sospensione dello stato di disoccupazione decorre con l'inizio di un rapporto di lavoro a tempo determinato o temporaneo, la cui durata non sia superiore ai limiti massimi previsti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifiche.

2. Durante la sospensione dello stato di disoccupazione, la persona interessata non è considerata disoccupata. Ai termine del rapporto di lavoro di cui al precedente comma 1 ricomincia a decorrere l'anzianità di disoccupazione.

3. La persona interessata all'accertamento dell'anzianità di disoccupazione può presentare all'ufficio servizio lavoro un'apposita istanza motivata. In presenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'ufficio servizio lavoro accerta la sospensione dello stato di disoccupazione e calcola l'anzianità di disoccupazione. L'istanza deve essere presentata in concomitanza con la dichiarazione di disponibilità al lavoro e non è compatibile con la dichiarazione di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento. L'anzianità di disoccupazione decorre dalla data di presentazione dell'istanza per l'accertamento dell'anzianità di disoccupazione.

4. Se la persona interessata ha un reddito annuale che non supera i limiti di cui all'art. 4, lettera a), del vigente decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, la sospensione dello stato di disoccupazione non opera. Ai fini del calcolo dell'anzianità di disoccupazione, l'interessato conserva lo stato di disoccupazione anche durante il rapporto di lavoro a tempo determinato solo a condizione che la domanda di cui al precedente art. 3, comma 1, sia accettata dall'ufficio servizio lavoro.

Art. 13.

Scheda anagrafica e professionale

1. La scheda anagrafica e professionale di cui all'allegato A) è approvata.

Art. 14.

Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici non economici che intendono avvalersi delle procedure di avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, comunicano all'ufficio servizio lavoro il numero dei lavoratori da assumere o, se previsto, in sostituzione, la tipologia di rapporto di lavoro, il trattamento normativo ed economico previsto, e gli eventuali titoli o requisiti professionali richiesti per l'accesso al livello retributivo e alla mansione.

2. L'ufficio servizio lavoro pubblicizza le offerte di lavoro disponibili almeno dieci giorni prima della selezione, mediante affissione di apposito avviso nella bacheca degli annunci dei centri mediazione lavoro.

3. Alla selezione sono ammesse le persone disoccupate ai sensi del presente regolamento. Per partecipare alla selezione gli interessati devono presentarsi personalmente, il giorno stabilito, presso uno dei centri mediazione lavoro.

4. L'ufficio servizio lavoro stila la graduatoria delle persone disoccupate che si sono presentate il giorno della selezione ed aventi i requisiti richiesti per i posti disponibili. Il criterio unico per la formazione della graduatoria è la durata dello stato di disoccupazione che viene considerata fino ad un massimo di 24 mesi.

5. Il direttore o la direttrice dell'ufficio servizio lavoro approva la graduatoria e provvede entro cinque giorni alla relativa trasmissione all'amministrazione interessata all'assunzione tramite procedure di avviamento a selezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 gennaio 2005

DURNWALDER

(Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2005, registro 1, foglio 1)

(Omissis).

05R0232

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2005, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2005).

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 dell'8 febbraio 2005)

(Omissis).

05R0231

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2005, n. 2.

Bilancio di previsione per gli anni 2005-2007 e per l'anno 2005.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 dell'8 febbraio 2005)

(Omissis).

05R0255

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2005, n. 3.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2003.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 9 febbraio 2005)

(Omissis).

05R0322

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2005, n. 22/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro») in materia di occupazione e mercato del lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 9 febbraio 2005)

(Omissis).

05R0227

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2005, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del Circondario dell'Empolese Val D'Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 10 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 38/1997

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del Circondario dell'Empolese Val D'Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo) è sostituito con il seguente:

«2. Sono membri di diritto della giunta esecutiva i sindaci dei comuni che fanno parte del Circondario. I sindaci possono espressamente delegare un assessore della propria amministrazione comunale. I membri e i loro delegati durano in carica per il periodo coincidente con quello del loro mandato politico.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 febbraio 2005

PASSALEVA

(Designato con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° febbraio 2005.

05R0222

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2005, n. 24.

Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 10 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La presente legge, in coerenza con i principi indicati dalla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici), detta norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici attraverso azioni di tutela e prevenzione, di educazione alla salute, di rilevazione dei fattori di rischio, di valutazione della sicurezza e della funzionalità degli impianti ed apparecchi installati, di valutazione sistematica delle cause di infortunio e delle patologie indotte, attraverso azioni finalizzate allo studio, alla ricerca, anche mediante sperimentazioni e prototipizzazioni di dispositivi e prodotti per la casa, dirette al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza degli ambiti domestici.

Art. 2.

Infortuni domestici

1. Ai fini della presente legge per infortuni domestici si intendono quegli eventi di carattere accidentale che si verificano nelle abitazioni e nelle relative pertinenze che compromettono temporaneamente o definitivamente lo stato di salute delle persone.

Art. 3.

Servizio sanitario regionale

1. È compito del Servizio sanitario regionale programmare azioni di educazione sanitaria e campagne informative, contro il rischio infortunistico negli ambiti domestici, attività di formazione continua sulla valutazione ed individuazione dei rischi presenti negli ambiti domestici, rivolte anche attraverso iniziative che migliorino e qualificano le attività correlate agli obblighi delle imprese installatrici e di manutenzione degli impianti domestici, promuovendo la collaborazione con altri soggetti pubblici che hanno competenza in materia.

2. Nel Piano sanitario regionale è inserito il progetto obiettivo «promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici» che stabilisce obiettivi, risorse e modalità di attuazione.

3. L'agenzia regionale di sanità (ARS), ai sensi della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del Servizio sanitario regionale) assicura, in collaborazione con le aziende sanitarie, il monitoraggio degli infortuni domestici e la redazione di una relazione annuale da trasmettere alla giunta regionale ed alle commissioni consiliari competenti in materia sanitaria ed in materie economico-produttive.

Art. 4.

Comitato regionale di coordinamento

1. Il comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche, integrato per le componenti regionali relative all'educazione alla salute e alla formazione ed aggiornamento del personale, ha tra le proprie funzioni:

a) acquisire informazioni circa la conoscenza dei rischi per la tutela della salute, derivanti da infortuni domestici;

b) definire, mediante idonee forme di collaborazione con l'INAIL, il periodico scambio di dati e informazioni relative all'assicurazione contro gli incidenti domestici;

c) offrire un'attività di consulenza e di assistenza in materia di prevenzione dagli infortuni domestici.

Art. 5.

Destinatari

1. Tutti i cittadini possono partecipare alle iniziative di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge in forma individuale o associata.

2. Le iniziative di cui all'art. 1 comma 1 sono promosse dalle aziende unità sanitarie locali.

3. Le imprese concorrono alle finalità di cui all'art. 1, comma 1, attraverso:

a) campagne di sensibilizzazione ed informazione sul corretto uso e sulla sicurezza degli oggetti destinati agli ambienti domestici;

b) studi, ricerche, sperimentazioni e prototipizzazioni di prodotti che migliorino le condizioni di salute ed il grado di sicurezza negli ambienti domestici.

Art. 6.

Tipologia di interventi

1. Rientrano negli interventi di cui all'art. 1 comma 1, i progetti:

a) relativi a percorsi formativi ed informativi per il personale degli uffici tecnici degli enti locali sulla progettazione e realizzazione degli ambienti e degli impianti domestici effettuati dalle aziende USL, dall'INAIL, dall'ISPELS;

b) i percorsi formativi, effettuati dalle aziende U.S.L. e dall'INAIL o da altri soggetti o strutture accreditate, sono destinati:

b)-bis: ai soggetti che svolgono lavoro in ambito domestico così come definiti dall'art. 6, comma 2, lettera a) della legge n. 493/1999;

b)-ter: ai lavoratori ed alle lavoratrici che svolgono lavoro in ambito domestico, non a titolo gratuito;

c) le campagne informative di prevenzione ed educazione sanitaria promosse dalle aziende USL, dall'INAIL, dall'ISPELS e dagli enti locali;

d) i progetti di studio, ricerca, monitoraggio di situazioni di rischio per la sicurezza ed il miglioramento della qualità della vita in ambito domestico, con particolare riferimento a donne anziani, bambini e disabili;

e) le iniziative di educazione alla salute contro gli infortuni domestici promosse dalle scuole di ogni ordine e grado, dalle università, in modo autonomo o in collaborazione con le aziende sanitarie;

f) le azioni di prevenzione e promozione della salute promosse dalle associazioni di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori in ambito domestico, dalle associazioni di consumatori e dalle associazioni ambientaliste, dalle associazioni femminili e familiari, anche in concorso con le aziende USL, l'INAIL, l'ISPELS e gli Enti locali;

g) la ricerca, sperimentazione e prototipizzazione di dispositivi e prodotti per la casa di largo consumo, aventi carattere di particolare valore innovativo per la sicurezza domestica;

h) Le iniziative di prevenzione e sicurezza negli ambienti domestici proposte dalle associazioni e categorie imprenditoriali.

Art. 7.

Erogazione dei contributi

1. La giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, adotta apposita deliberazione contenente i criteri, le modalità di selezione e di erogazione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, con specifico riferimento alle modalità attuative individuate per i piani integrati di salute.

2. Possono usufruire dei contributi regionali di cui al comma 1 tutti i soggetti di cui all'art. 5, comma 2, inoltrando apposita richiesta alle aziende USL.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la giunta regionale informa il consiglio regionale sull'utilizzo dei contributi di cui al comma 1 e sull'andamento degli incidenti domestici presenti nel territorio regionale.

Art. 8.

Concorso finanziario di altri soggetti privati

1. Le imprese ed altri soggetti privati possono concorrere alle finalità di cui all'art. 1, comma 1, mediante iniziative di promozione che prevedano un concorso finanziario.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono avere il patrocinio della Regione Toscana.

3. La giunta regionale, attraverso il comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 4, valuta la coerenza con la presente legge delle iniziative di cui al comma 1.

4. Le somme derivanti dalle iniziative di cui al comma 1 sono destinate ad incrementare il capitolo di cui al successivo art. 9, comma 2.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati in euro 200.000,00 annui, si fa fronte, per l'esercizio 2005 e per i due esercizi successivi con i fondi stanziati nella U.P.B. n. 262 «Azioni programmate di cui al P.R.S. - spese correnti» del bilancio di previsione 2005-2007.

2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 febbraio 2005

PASSALEVA

(Designato con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° febbraio 2005.

05R0223

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2005, n. 25.

Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 10 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La Regione Toscana, in attuazione dello statuto e nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti nella materia dalla normativa nazionale, con la presente legge dispone iniziative di prevenzione relativamente ai rischi per la salute derivanti dal fumo e detta disposizioni volte ad assicurare l'osservanza del divieto di fumare e l'accertamento delle relative infrazioni relativamente ai luoghi, locali e mezzi su cui si esercita la competenza regionale e degli enti locali.

Art. 2.

Divieto di fumare

1. È vietato fumare in tutti i locali chiusi pubblici e privati del territorio regionale e su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, ad eccezione di:

- a) abitazioni private, loro pertinenze e mezzi di trasporto adibiti ad uso privato;
- b) aree riservate ai fumatori, opportunamente predisposte e segnalate ai sensi dell'art. 6.

Art. 3.

Iniziative di educazione, informazione ed intervento

1. Il piano sanitario regionale prevede specifiche azioni di informazione sui rischi derivanti dal fumo di tabacco, iniziative educative per favorire il benessere della persona, nonché interventi volti alla disassuefazione dal fumo; nella definizione di tali azioni il piano sanitario attua un modello d'intervento basato sulla intersectorialità e l'integrazione tra competenze sanitarie e sociali diverse, al fine di modificare gli atteggiamenti e le abitudini al fumo della popolazione.

2. Il piano sanitario regionale, al fine di costituire una rete territoriale di promozione e supporto alle azioni di prevenzione, cura e disassuefazione dal tabagismo, stabilisce inoltre le opportune forme di raccordo e di collaborazione tra la Regione, le aziende sanitarie, gli enti locali, gli enti di ricerca, le istituzioni scolastiche, le società scientifiche e professionali di settore, le associazioni del volontariato, la Lega italiana per la lotta contro i tumori.

3. Nell'ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 e per le finalità della presente legge, il piano sanitario regionale prevede specifiche azioni volte a:

- a) promuovere e sviluppare la ricerca e la formazione degli operatori, anche attraverso accordi con le università toscane;
- b) promuovere iniziative di prevenzione ed educazione innovative, fondate sulla ricerca e mirate a gruppi specifici di popolazione, i cui risultati siano verificabili sul piano dell'efficacia;
- c) qualificare la rete dei centri antifumo delle aziende sanitarie;
- d) sviluppare gli interventi di disassuefazione in ambienti che facilitino la cura di sé ed il benessere della persona;
- e) realizzare, attraverso accordi con le aziende sanitarie e le associazioni di categoria, iniziative di sostegno negli ambienti di lavoro per l'applicazione del divieto di fumo, quali attività di informazione e sensibilizzazione sui rischi da fumo attivo e passivo e programmi di disassuefazione per i fumatori.

4. La giunta regionale presenta annualmente una relazione al consiglio regionale sulle attività realizzate e sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 4.

Disciplina del divieto di fumare da parte dei soggetti pubblici

1. Le amministrazioni, gli enti pubblici, le aziende sanitarie e le altre aziende pubbliche disciplinano con apposito atto il divieto di fumo nei locali di propria competenza; in particolare individuano:

- a) il dirigente o i dirigenti responsabili dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumare, sulla base dei rispettivi ordinamenti;
- b) le modalità di individuazione dei soggetti preposti al controllo sull'osservanza del divieto, ai sensi del comma 2;
- c) le modalità di pubblicizzazione del divieto, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (Attuazione dell'art. 51 comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003 n. 306 in materia di tutela della salute dei non fumatori);
- d) le aree eventualmente destinate ai fumatori.

2. Il personale dipendente incaricato della vigilanza ai sensi del comma 1 lettera b) partecipa a corsi di formazione appositamente organizzati da parte delle amministrazioni di appartenenza; all'atto dell'assunzione dell'incarico esso è dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

3. La conoscenza dei provvedimenti di cui al comma 1 è assicurata tramite idonee forme di pubblicità.

Art. 5.

Obblighi dei responsabili

1. Nelle strutture pubbliche, nonché sui mezzi di trasporto pubblico, il soggetto responsabile, individuato ai sensi dell'art. 4, deve:

- a) curare l'affissione dei cartelli di divieto e dell'apposita segnaletica;
- b) vigilare sul rispetto del divieto di fumare;
- c) curare l'accertamento e la contestazione dell'illecito amministrativo;
- d) verificare che sia effettuata la corretta manutenzione degli impianti installati nei locali per fumatori, ove istituiti secondo quanto previsto all'art. 6.

2. Il titolare dell'attività, o il responsabile della direzione dei locali privati ove vige il divieto di fumare, ovvero il dipendente o collaboratore da questi formalmente incaricato è tenuto a:

- a) curare l'affissione dei cartelli di divieto e dell'apposita segnaletica;
- b) verificare l'osservanza del divieto di fumare;
- c) richiamare i trasgressori e curare che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti ai sensi dell'art. 8;
- d) curare la corretta manutenzione degli impianti nei locali riservati ai fumatori, eventualmente individuati secondo quanto previsto all'art. 6.

3. I responsabili delle strutture di cui ai commi 1 e 2 esercitano le funzioni di controllo sull'osservanza del divieto avvalendosi di personale formalmente incaricato oppure di guardie giurate espressamente adibite a tale servizio.

Art. 6.

Aree per fumatori

1. I datori di lavoro, per quanto attiene ai luoghi di lavoro pubblici o privati, ovvero, in tutti gli altri casi, i responsabili delle strutture pubbliche o private, possono istituire aree destinate ai fumatori, conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003.

2. Sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ad esclusione delle università, non è consentita la costituzione di aree per fumatori.

Art. 7.

Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 51, comma 5, della legge n. 3/2003 come da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 e fatte salve le eventuali variazioni degli importi stabiliti dalla legge dello Stato; in particolare, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) da euro 27,50 a euro 275,00 in caso di violazione del divieto di fumo previsto all'art. 2; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni;
- b) da euro 220,00 a euro 2.200,00 in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 5 a carico dei soggetti responsabili; tale sanzione è aumentata della metà nel caso in cui gli impianti installati ai sensi dell'art. 6, comma 1, non siano funzionanti, o non siano condotti in maniera idonea, o non siano mantenuti in efficienza.

2. Le procedure per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa nazionale in materia di divieto di fumo sono disciplinate dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 8.

Vigilanza e applicazione delle sanzioni amministrative

1. Fermi restando gli obblighi dei soggetti previsti all'art. 5, commi 1 e 2, e la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ad accertare e contestare gli illeciti amministrativi, i compiti inerenti la vigilanza e l'accertamento delle violazioni del divieto di fumo e degli obblighi dei responsabili, sono esercitati da:

i comuni competenti per territorio, mediante la polizia municipale, negli esercizi aperti al pubblico;

le aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, mediante il personale adibito a funzioni di vigilanza, in tutti i luoghi in cui vige il divieto di fumare.

2. L'autorità competente all'applicazione delle sanzioni nel caso in cui non sia effettuato il pagamento in misura ridotta è individuata:

a) nel comune competente per territorio, nel caso di violazioni commesse in locali chiusi pubblici o privati;

b) nel direttore dell'azienda, nel caso di violazioni commesse nei locali o sui mezzi utilizzati per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, ai sensi dell'art. 25, comma 9, della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche.

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono incamerati dal comune, fatta eccezione per le sanzioni applicate ai sensi del comma 2, lettera b), che vengono incamerate dall'azienda di trasporto.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Ai fini di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di euro 1.000.000,00.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 500.000,00 con le risorse della UPB n. 261 «Progetti di integrazione socio-sanitaria - spese correnti» del bilancio di previsione 2005 e per euro 500.000,00 con la seguente variazione di bilancio, di uguale importo per competenza e cassa:

anno 2005;

in diminuzione:

UPB n. 243 «Organizzazione del sistema sanitario - spese correnti», per euro 500.000,00;

in aumento:

UPB n. 261 «Progetti di integrazione socio-sanitaria - spese correnti», per euro 500.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 10.

Abrogazioni

1. La legge regionale 7 agosto 1996, n. 65 (Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo), è abrogata.

Art. 11.

Norma transitoria

1. I soggetti pubblici di cui all'art. 4, comma 1 adottano il provvedimento previsto dal medesimo articolo entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 febbraio 2005

PASSALEVA

(Designata con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° febbraio 2005.

05R0224

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2005, n. 26.

Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 10 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico bovino, ovicaprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore selvatiche di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e di altri animali predatori.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono previsti i seguenti interventi finanziari volti a:

a) realizzare opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico;

b) incentivare la stipula di contratti assicurativi per i danni causati al patrimonio zootecnico dall'attacco di animali predatori.

Art. 2.

Misure di prevenzione

1. Le province e le comunità montane competenti per territorio, erogano agli imprenditori agricoli che esercitano attività di allevamento contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere di prevenzione di cui all'art. 1, comma 2, lettera a).

2. I contributi erogabili possono raggiungere un massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile effettivamente sostenuta, e comunque non superiore ai 26.000,00 euro per ciascun intervento. Tali contributi non sono cumulabili con ulteriori interventi previsti per lo stesso titolo da altre disposizioni.

3. Con deliberazione della giunta regionale, di cui all'art. 4, sono stabilite le modalità, i termini e le procedure di erogazione del contributo.

4. I fondi disponibili per le opere di prevenzione sono ripartiti, con deliberazione della giunta regionale, fra le province e le comunità montane sulla base del numero di capi allevati e dell'ammontare dei danni.

Art. 3.

Contratti assicurativi

1. La Regione eroga contributi per incentivare la stipula di contratti assicurativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) agli imprenditori agricoli che esercitano attività di allevamento.

2. Il contributo è concesso per contratti di assicurazione del patrimonio zootecnico contro i danni subiti dai capi allevati a seguito di attacchi di animali predatori e consistenti in morte dei capi allevati, aborti e perdita latte.

3. Il contributo è concesso fino ad un massimo del 80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento del danno con uno scoperto contrattuale del 30 per cento.

4. Nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, e nei comuni individuati ai sensi dell'art. 4 il contributo è concesso fino ad un massimo dell'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento del danno con uno scoperto contrattuale del 20 per cento.

5. Nei comuni individuati ai sensi dell'art. 4 il contributo è concesso, senza alcun limite minimo di scoperto contrattuale, alle sole imprese che hanno messo in atto le opere di prevenzione.

6. Con deliberazione della giunta regionale, di cui all'art. 4, sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.

7. La sottoscrizione dei contratti assicurativi può avvenire in forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

Art. 4.

Modalità di intervento

1. La giunta regionale individua con deliberazione:

a) i comuni nei quali è stata accertata la presenza di animali predatori di cui all'art. 1, comma 1;

b) le opere di prevenzione attive e passive a tutela del patrimonio zootecnico;

c) le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 3, comma 6.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata, in sede di prima attuazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Norme finanziarie

1. Ai fini di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 2006 la spesa complessiva di euro 565.000,00;

2. Gli oneri di cui al comma 1, fanno carico per euro 75.000,00 alle risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) n. 522 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento» e per euro 490.000,00 alle risorse della UPB n. 521 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti» del bilancio pluriennale 2005/2007, annualità 2006;

3. Al bilancio pluriennale vigente 2005/2007, annualità 2006, è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

in diminuzione:

UPB n. 551 «Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica - spese correnti», per euro 185.000,00;

UPB n. 522 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento», per euro 305.000,00;

in aumento:

UPB n. 521 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti», per euro 490.000,00.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal 10 gennaio 2006.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 febbraio 2005

PASSALEVA

(Designato con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 1 febbraio 2005.

05R0225

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 27.

Modifica alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91. (Norme per la difesa del suolo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 10 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale n. 91/1998

1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 12 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) da ultimo modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 è aggiunto il seguente:

«1-ter. La giunta regionale provvede con propri atti, sentite le province interessate, alla classificazione delle opere idrauliche in seconda categoria ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 febbraio 2005

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° febbraio 2005.

05R0226

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale €	400,00
		- semestrale €	220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale €	285,00
		- semestrale €	155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale €	780,00
		- semestrale €	412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale €	652,00
		- semestrale €	342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€	320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€	185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	1,00
I.V.A. 20% inclusa		

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore		

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 7 2 3 *

€ 2,00